



# Città di Silvi

Provincia di Teramo

**Assessorato all'Urbanistica**



# P.D.M.C.

## Piano Demaniale Marittimo Comunale

Doc:

# N.T.A.

Titolo elaborato:

Norme Tecniche di Attuazione

Nome file: Silvi PDMC\_NTA - Norme Tecniche di Attuazione.pdf

Adozione: Delibera Consiglio Comunale n°

Approvazione: Delibera Consiglio Comunale n°

Pubblicazione: B.U.R.A.

Revisioni e aggiornamenti:

### AREA URBANISTICA

Il Funzionario Responsabile

**Arch. Cesare Di Palma**

Il Progettista

**Arch. Christian Sacchini**

Consulente Tecnico

**Geom. Ettore Mantini**

### L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Segretario Generale      L'Assessore all'Urbanistica  
**Dott.ssa Francesca Diodati      Avv. Carmela Di Febo**

Il Sindaco

**Andrea Scordella**

# 2023

**INDICE**

<b>Capo 1 – Disposizioni generali</b> .....	3
Art. 1 – Elaborati del Piano Demaniale Marittimo comunale.....	3
Art. 2 – Contenuti ed obiettivi generali.....	3
Art. 3 – Contenuti e campo di applicazione del PDMC .....	4
Art. 4 – Definizioni.....	4
Art. 5 – Tipologie di insediamento.....	5
Art. 6 – Funzioni generali del Comune .....	5
Art. 7 – Soggetti attuatori .....	7
Art. 8 – Modalità di attuazione .....	7
Art. 9 – Documentazione tecnica a corredo della domanda.....	7
Art. 10 – Prescrizioni generali interventi all'interno dell'arenile.....	8
<b>Capo 2 – Definizione delle modalità di intervento</b> .....	9
Art. 1 - Zonizzazione arenile.....	9
Art. 2 - Fascia servizi (edificabile) .....	9
Art. 3 - Fascia servizi (edificabile) per tratti di litorale con unità fisiografica omogenea .....	9
Art. 4 - Definizione/realizzazione di opere e manufatti (interventi edilizi) - concessioni con fronte mare superiore ai mt.10.....	10
Art. 5 Definizione/realizzazione di opere e manufatti (interventi edilizi) - concessioni con fronte mare fino ai mt.30.....	12
Art. 6 - Sistemi di protezione per prevenzione atti vandalici.....	12
Art. 7 – Elioterapia.....	13
Art. 8 - Libero transito.....	13
Art. 9 – Accorpamenti frazionamento delle concessioni.....	13
<b>CAPO 3 – Le spiagge libere</b> .....	14
Art. 1 – Distinzione tra le spiagge libere fruibili per balneazione (SLB) e spiagge libere destinate a canali di accesso alla battigia (SLA).....	14
Art. 2 - Spiagge libere fruibili per la balneazione (SLB).....	14
Art. 3 - Spiagge libere destinate a canali di accesso alla battigia (SLA).....	15
Art. 4 - Soggetti gestori/attuatori delle spiagge libere (SLB) e (SLA).....	15
<b>CAPO 4 – Alaggio barche</b> .....	16
Art. 1 - Distinzione tra alaggio barche libero (ABL) ed alaggio barche a gestione privata (ABGP).....	16
Art. 2 - Alaggio barche libero (ABL) ex art. 21 PDMC.....	16
Art. 3 - Alaggio barche a Gestione Privata (ABGP).....	17
Art. 4 – procedure di assegnazione nuove concessioni.....	18
<b>CAPO 5 – Ampliamenti Traslazione concessioni esistenti – Nuove concessioni – Cambio di destinazione d’uso</b> .....	18
Art. 1 – Pianificazione (regolamentazione).....	18
Art. 2 – Ampliamento fronte a mare concessioni esistenti per stabilimento Balneare.....	18
Art. 3 – Traslazione (slittamento) concessioni esistenti.....	19
Art. 4 – Traslazione (slittamento) concessioni ambito AMPTC .....	19
Art. 5 – Area per nuova concessione per scopi sociali .....	19
Art. 6 – Area per concessione a strutture ricettive .....	20
Art. 7 – Area per l'accoglienza animali d'affezione .....	20
Art. 8 – Modalità di attuazione del Capo 5 .....	20
<b>CAPO 6 – Opere di protezione della costa e Canali di scolo acque bianche</b> .....	20

Art. 1 – classificazione ed uso generale .....	20
Art. 2 – Pennelli di protezione della costa .....	21
Art. 3 – Canali di scolo acque bianche .....	21
<b>CAPO 7 – Specchio acqueo a mare .....</b>	<b>22</b>
Art. 1 – Specchio acqueo per la balneazione .....	22
Art. 2 – Specchio acqueo antistante gli alaggi barche (ABL) e (ABGP) .....	22
<b>CAPO 8 – Mare d’Inverno .....</b>	<b>22</b>
Art. 1 – Disposizioni .....	22
<b>CAPO 9 – Concessione ad uso privato esistenti .....</b>	<b>23</b>
Art. 1 – individuazione e regolamentazione .....	23
<b>CAPO 10 – Aree demaniali normate dal PRG .....</b>	<b>23</b>
Art. 1 Campitura .....	23
Art. 2 Aree in concessione detenute dai privati .....	23
<b>CAPO 11 – Libero accesso spiaggia e battigia .....</b>	<b>24</b>
Art. 1 accesso alla spiaggia e battigia.....	24
Art. 2 adeguamento accessi all’abbattimento barriere architettoniche.....	24
Art. 3 utilizzo spiaggia ed attrezzatura balneare.....	24
<b>CAPO 12 – Area Marina Protetta Torre del Cerrano .....</b>	<b>24</b>
Art. 1 – Zonizzazione .....	24
Art. 2 – Disciplina degli interventi .....	24
Art. 3 – Norme di salvaguardia dell’AMPTC .....	26
<b>CAPO 13 – Regolamentazione tipologia standard quantitativi/qualitativi Impianti mobili stagionali .....</b>	<b>27</b>
Art. 1 – Tipologia e standard quantitativo/qualitativo.....	27
<b>CAPO 14 – Decoro, pulizia ed armonizzazione colori delle strutture/suppellettili/arredi con l’habitat circostante .....</b>	<b>28</b>
Art. 1 – Decoro e pulizia.....	28
Art. 2 – Armonizzazione colori delle strutture/suppellettili/arredi con l’habitat costiero .....	28
<b>CAPO 15 – Disposizioni speciali – finali .....</b>	<b>29</b>
Art. 1 – Approdo turistico.....	29
Art. 2 – Trabocco – caliscendi - bilanci.....	29
Art. 3 - Sostenibilità ambientale ed autosufficienza energetica ed idrica.....	29
Art. 4 – Opere di urbanizzazione.....	30
Art. 5 – Percorso ciclopedonale.....	30
Art. 6 – Pontili.....	30
Art. 7 – Tratti di arenile in erosione e scarsa profondità.....	30
Art. 8 – Condizioni particolari.....	31
Art. 9 – Norme finali.....	31

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - “Elaborati del Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC)”**

Il PDMC si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione generale illustrativa
2. Tav. 1 - Inquadramento Territoriale
3. Tav. 2 - Aree del Demanio Marittimo
4. Tav. 3 - Pianificazione Sovraordinata-PTP-PRP
5. Tav. 4 - Pianificazione Sovraordinata - PRG
6. Tav. 5 - SdF - PDMC VIgente e PE PAR-FAS-1
7. Tav. 6 - SdP - Zonizzazione Arenile
8. Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
9. Relazione socio economica
10. Relazione geologica

### **Art. 2 - “Contenuti ed obiettivi generali”**

1. La variante Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC) del Comune di Silvi, redatto in conformità della L.R. 17.12.1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni delle Norme di Attuazione del Piano Demaniale Marittimo Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 20/4 del 24/02/2015, regola gli interventi e gli allestimenti di natura edilizia e infrastrutturale e le modalità d'uso dell'arenile e del demanio marittimo destinato ad attività turistico ricreative, con esclusione delle aree in corso di sdemanializzazione ex art. 32 CN di cui al Verbale di Delimitazione n. 42 del 10/11/1997, approvato con Decreto dalla Direzione Marittima di Ancona n. 02 del 5/01/98 già stralciate dal S.I.D., in aderenza dei seguenti primari obiettivi:
    - a) il recupero, la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo;
    - b) la possibilità di garantire agli operatori turistici l'ottimizzazione degli investimenti nelle strutture complementari dell'attività di impresa;
    - c) favorire lo sviluppo delle aree demaniali marittime del litorale per siti omogenei nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali e socio economici;
    - d) la salvaguardia delle zone costiere di pregio ambientale naturalistico e delle aree oggetto di insediamento di fauna e flora protetta;
    - e) l'offerta di strutture e servizi di qualità per il turismo balneare e ricettivo nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
    - f) la gestione integrata dell'area costiera;
    - g) il monitoraggio e la tutela del territorio, nelle aree a rischio di erosione, attraverso la programmazione di interventi per la protezione/recupero dell'ambiente costiero mediante opere di difesa a terra (ripascimento morbido – scogliere radenti – arretramento e/o delocalizzazione delle strutture esistenti);
    - h) la tutela dell'uso delle aree demaniali con prestazioni di servizi essenziali alle fasce sociali deboli e delle aree minime consentite per l'accesso degli animali d'affezione;
    - i) la tutela della riserva minima delle spiagge libere destinate all'uso gratuito della collettività.
  2. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente regolamento.
-

### **Art. 3 - “Contenuti e campo di applicazione del PDC”**

1. La Variante al PDMC vigente è un atto necessario e vincolante, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del PDMMR, per l'attuazione delle linee ed obiettivi richiamate nel precedente art. 1, l'applicazione dei criteri e parametri ed indici fissati in relazione al flusso turistico locale ed extra-locale ed alle caratteristiche morfologiche, ambientali e socio economiche del tessuto territoriale del comune di Silvi.
2. La presente normativa disciplina gli interventi all'interno delle aree del demanio marittimo con finalità turistico ricreative individuate nel Sistema Informativo Demaniale ad eccezione del sito occupato dalla sede della locale Guardia Costiera per fini istituzionali e delle aree in concessione a servizio privato di alberghi attività commerciali ed unità abitative private in corso di sdemanializzazione a seguito delle operazioni di delimitazione di cui al Verbale n. 42 in data 10/11/1997, approvato dalla Direzione Marittima di Ancona con Decreto n. 02/98 del 5/01/1998, attualmente regolate dal P.R.G. generale delle aree destinate ad attività turistico ricreative ricadenti all'interno dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano istituita con Decreto 21 ottobre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e regolate con “disciplina speciale” di cui al successivo art. 3.
3. La disciplina speciale delle aree ricadenti all'interno dell'Area Marina Protetta Riserva Marina Torre del Cerrano unitamente con il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta e nel rispetto del relativo Regolamento di gestione (art. 7 comma 3, lett. a) PDMMR).

### **Art. 4 - “Definizioni”**

1. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.
2. Ai soli fini del presente PDMC si definiscono:

#### **a. «strutture ricettive»**

- Alberghi: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile (in ordine decrescente da 5 a 1 stella);
- Villaggi: esercizi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative e servizi collettivi centralizzati (reception, ristorante e zone intrattenimento) – B&B, Appartamenti vacanze, Country House: esercizi ricettivi aperti al pubblico destinati a soggiorno turistico con solo pernottamento;

#### **b. «imprese turistico-balneari»**

- le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare;

#### **c. «impianti fissi»**

- le strutture classificate di facile rimozione, difficile rimozione, pertinenze demaniali, permanenti per tutto l'arco dell'anno e dell'intero periodo di durata del rapporto concessorio;

#### **d. «impianti mobili»**

- sono impianti mobili “opere a basso impatto”, le strutture accessorie (arredo esterno, parco giochi, attrezzature balneari, tendaggi e gazebi, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione, ecc.) – art. 3, comma 3 PDMMR e le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni, permanenti limitatamente alla stagione balneare definita dalla Ordinanza Balneare, in deroga ai parametri insediativi di cui all'art. 5, comma 24 e 25 PDMMR e Capo 2 del presente PDMC, fatta eccezione per il corridoio di libero accesso alla battigia che deve essere mantenuto per tutto l'arco dell'anno.

### **Art. 5 - “Tipologie di insediamento”**

1. Le tipologie di insediamento ai sensi dell’art. 4 del PDMR sono:
  - a. stabilimenti balneari con impianti mobili;
  - b. stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili;
  - c. servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività in forma indipendente e/o ricompresa negli stabilimenti balneari;
  - d. impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
  - e. impianti termali o per cure;
  - f. punti di alaggio barche;
  - g. servizio di noleggio natanti e imbarcazioni;
  - h. uso di specchi acquei;
  - i. infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio strettamente legate alla balneazione;
  - j. pontili a mare;
  - k. empori commerciali per articoli da mare nei limiti della regolamentazione delle tipologie esistenti;
  - l. strutture turistico ricettive all’aria aperta nei limiti di regolamentazione delle tipologie esistenti;
  - m. servizi di ombreggio (attrezzatura balneare), senza impianti fissi e mobili, per strutture ricettive paracicettive costiere confinanti con il pubblico demanio-marittimo;
  - n. travocco su scogliere affioranti e caliscendi/bilancini su pennelli protezione della costa;
  - o. circoli nautici;
  - p. approdo turistico;
  - q. riserve naturali, zone di pregio ambientale (S.I.C. – biotopi) e/o zone di riproduzione/dimora di fauna e flora protetta segnalate dalle Associazioni ambientaliste ed Aree Protette ed Enti di Ricerca; (AMPTC e Torrente Piomba).
  - r. aree attrezzate per associazioni onluss per servizio esclusivo a persone diversamente abili e/o persone a basso reddito “incapienti”;
  - s. aree attrezzate per cani e gatti “bao/miao beach”;
  - t. le spiagge libere balneabili (fruibili).
2. La concessione può essere rilasciata per l’insediamento o l’esercizio di più tipologie tra loro compatibili nel rispetto dei parametri di superficie pavimentata e superficie copribile di cui al successivo Capo 2 “Definizione delle modalità di intervento”

### **Art. 6 - “Funzioni gestionali del Comune”**

1. Le funzioni conferite al Comune di Silvi in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/2004, in applicazione della L.R. 141/97 e del D. Lgs n. 112/1998 e art. 7, comma 1 del PDMR, sono:

- a. rilascio di nuove concessioni (licenze ordinarie e/o atti formali);
- b. variazione di concessione esistente (licenza suppletiva e/o autorizzazione ex art. 24 R.C.N.);
- c. rinnovo/proroga della concessione in conformità delle disposizioni di legge e linee di indirizzo del competente servizio regionale;
- d. decadenza e revoca dalla concessione nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione ed art. 7, comma 1, lett. d) PDMR e nel caso specifico contemplato all'articolo 5 comma 1 del presente regolamento (riserva minima di spiaggia libera). Trattandosi di concessioni di beni pubblici, ai fini dell'applicazione degli istituti della decadenza e revoca, si applica l'articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- e. autorizzazione al subingresso in concessione corrente o in parte delle concessioni con fronte a mare superiori ai metri 60 (frazionamento di concessione vincolato alle superfici copribili con pavimentazioni, volumi e tettoie dell'originaria concessione e con restituzione alla collettività del 30% del fronte della concessione originaria), ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. e) PDMR;
- f. affidamento ai terzi della concessione e/o parte delle attività complementari di essa (articolo 45-bis del C.N.);
- g. adempimenti relativi al calcolo, richiesta del canone e dell'imposta regionale sui beni del demanio dello Stato ed alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
- h. vigilanza e controllo sull'uso in concessione delle aree demaniali marittime, fermo restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di attuazione e la potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli, fermo restando le funzioni di vigilanza dell'Agenzia del Demanio e di quella delle Dogane;
- i. gestione autonoma del ripascimento morbido stagionale secondo i limiti e i criteri fissati all'Art. 27 delle presenti NTA;
- j. concessioni/autorizzazioni stagionali per attività turistiche ricreative;
- k. concessioni/autorizzazioni stagionali per attività turistiche ricreative nello specchio acqueo destinato alla balneazione, antistante il proprio territorio nel rispetto delle ordinanze balneari;
- l. affidamento delle spiagge libere di zone di pregio naturalistico (SIC – biotopi – foce dei fiumi – zone di dimora di fauna e di flora protetta) ad associazioni ambientaliste per la cura, la conservazione, la valorizzazione delle specificità flora/faunistiche nonché per l'eventuale organizzazione di visite guidate, corsi di educazione e formazione al rispetto dell'ambiente ed al ripristino delle peculiarità territoriali;
- m. dotazione minima di area attrezzata per cani e gatti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 19/2014 e delle ordinanze balneari;
- n. emanazione di eventuali provvedimenti sanzionatori di autotutela previsti dalla normativa vigente;
- o. rilascio delle autorizzazioni per quanto contenuto nel presente regolamento.
- p. rilascio, prescrivendo modalità, tempi ed orari di svolgimento, concessioni (eventi superiori a giorni trenta) o autorizzazioni (eventi inferiori a giorni trenta) temporanee, su apposita e motivata istanza degli interessati, per commercio itinerante, occupazione e installazione relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive e ricreative.
- q. effettuazione delle necessarie verifiche per individuare le misure atte ad assicurare il rispetto dell'accessibilità al mare.

### **Art. 7 - “Soggetti attuatori”**

1. I soggetti attuatori degli interventi edilizio-urbanistici previsti dal presente Piano Demaniale Marittimo Comunale sono i soggetti titolari delle esistenti concessioni e/ terzi interessati compatibilmente con le norme del presente Piano;
2. L'Amministrazione Comunale, per le aree detenute in regime di concessione, consegna, spiagge libere ed alaggi liberi assume la veste di soggetto attuatore secondo le modalità previste dal presente PDMC.
3. L'Amministrazione comunale unitamente al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano per l'area ricadente all'interno dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano di cui al precedente art. 2 punto 3.

### **Art. 8 - “Modalità di attuazione”**

Il P.D.M.C. si attua tramite il rilascio, da parte del Comune, della licenza di concessione/suppletiva Demaniale Marittima (art 36 C.N. e 24 Reg. al C.N.), consegna dell'area per pubblici usi (art. 34 C.N.) , del Permesso di Costruire o di altro titolo abilitativo in conformità alle vigenti disposizioni di legge, relativo alle Unità di Intervento di cui ai successivi articoli, previa acquisizione delle autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza da parte dei seguenti Uffici Comunali ed Enti/Autorità extracomunali:

- a) Nulla-Osta BBAA – Ufficio BBAA del Comune di Silvi
- b) Parere del Ministero BBAACC (Sovrintendenza) de L'Aquila
- c) Nulla-Osta e/o Autorizzazione Agenzia delle Dogane
- d) Classificazione delle opere ex Art. 12 C.N. ed art. 3 comma 5 del PDMR, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera l)
- e) Autorizzazione del Servizio Demanio Marittimo Comunale
- f) Nulla-Osta/parere Agenzia del Demanio e Capitaneria di Porto se trattasi di pertinenze demaniali (Art.13 C.N. – proprietà domenicale del bene)
- g) Parere di conformità al PDMR del Servizio competente regionale (art. 7, comma 6 PDMR)
- h) Parere dell'AMPTC nell'ambito dell'Area Marina Protetta.

### **Art. 9 - “Documentazione tecnica a corredo della domanda di intervento”**

1. L'avente titolo al rilascio del Permesso di Costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 dovrà presentare specifica documentazione allo Sportello (SUAP) , in formato cartaceo e digitale relativa al progetto dell'opera da eseguire, corredata dalla seguente documentazione tecnica:
  - a. Inquadramento territoriale, con indicazione del punto di intervento;
  - b. Planimetria generale in scala 1:2000 per un raggio di almeno 100 mt.;
  - c. Planimetria dello stato dei luoghi scala 1:200 con le indicazioni:
    - ✓ concessioni laterali per una profondità di almeno 50 mt. dai confini, accessi veicolari e pedonali, dune ed alberi di alto fusto e canali di scolo delle acque bianche esistenti;
    - ✓ quote planimetriche e altimetriche del sito interessato in riferimento alla viabilità/accesso dell'arenile interessato e del manufatto/opere di progetto.
  - d. Disegni, in scala 1:100:
    - ✓ Pianta d'insieme dei manufatti/strutture con l'indicazione della destinazione dei locali, dimensioni delle aperture, ingombri degli apparecchi igienici nei locali di servizio dello stato di fatto e di progetto;
    - ✓ Prospetti dei manufatti con indicazione dell'arenile circostante, eventuali modifiche dello stato di fatto e di progetto, spazi per le insegne;
    - ✓ Sezione longitudinale e trasversale dei manufatti con indicazione:
      - quota arenile (p.c.) intradosso piano di calpestio;
      - quota altezza netta interna manufatto exstradosso piano di calpestio intradosso solaio di copertura;
      - quote spessore solai e sporti aggettanti;
      - quota cornicione/balaustra solaio di copertura;
    - ✓ Pianta recante il sistema di smaltimento delle acque piovane e/o recupero per servizi accessori (pulizia/irrigazione spazi esterni) e dei servizi in rete interrati (acqua, energia elettrica, gas);

- ✓ Pianta degli spazi esterni ricadenti nella fascia servizi (edificabile) con l'indicazione dell'arredo esterno (accessi, aiuole, piante, giochi, docce e lavapiedi).
- e. Tavola scala 1:50 dei particolari costruttivi del corpo principale e dei corpi accessori con l'indicazione del sistema di collegamento tra i vari corpi orizzontali e verticali dei manufatti (fondazione, piattaforma, pareti, copertura).
- f. Disegni in scala minima 1:100 indicanti senza campitura le strutture che si intendono conservare, con campitura gialla le strutture che si intendono demolire e con campitura rossa quelle nuove.
- g. Documentazione fotografica.
- h. Rendering delle strutture nel contesto di riferimento.
- i. Quadro sinottico indicante i parametri dello stato di fatto e quelli di progetto.
- j. Tavola illustrativa a colori del manufatto progettato, colori esterni previsti per la tinteggiatura secondo la tavola colori di cui al successivo Capo 14 delle presenti NTA.
- k. Relazione tecnica illustrativa dell'intervento con indicazione delle caratteristiche architettoniche e strutturali, descrizione tipologica dei materiali con riferimento alla sostenibilità ambientale, con utilizzo "esclusivo" di sistemi costruttivi ecosostenibili e/o bioarchitettura (art. 7, comma 3, lett. b) PDMM);
- l. Perizia giurata di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 5 del PDMM vigente inerente la classificazione delle opere di intervento "facile/difficile rimozione" in relazione alle caratteristiche strutturali dell'opera, modalità e tempi di realizzazione e smontaggio (rimozione) dell'opera;
- m. Mod. D1/D3 SID del Ministero dei Trasporti per le nuove concessioni e/o modifiche esistenti.

#### **Art. 10 – "Prescrizioni generali per gli interventi all'interno dell'arenile"**

1. Il presente piano, ai sensi del successivo Capo 2, nel rispetto del recupero ecosostenibile dell'habitat costiero e degli equilibri socio economici che gravano intorno all'utilizzo dell'arenile, è rivolto all'incentivazione di azioni per la sostenibilità globale della spiaggia, con l'utilizzo esclusivo di materiali in bioarchitettura e/o ecosostenibili, autosufficienza energetica da fonti rinnovabili, idrica per i servizi accessori e la salvaguardia, laddove presente, del complesso dunale con la tutela delle specie animali e vegetali.
2. La individuazione della fascia servizi per la installazione di strutture, fisse e mobili, a servizio dell'attività economica balneare.
3. La individuazione degli standard quantitativi e qualitativi per la installazione di strutture fisse (annuali) e mobili (stagionali).
4. L'assicurazione dell'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso ai servizi balneari (stabilimenti), spiagge libere ed alla riva del mare per le persone con ridotte capacità motorie;
5. L'impedimento di realizzazione di manufatti e/o opere che potrebbero modificare la linea di costa e il trasporto dei sedimenti marini sul litorale.
6. La installazione di manufatti provvisori per la protezione degli impianti balneari dall'aggressione del moto del mare.

## **CAPO 2 - DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI INTERVENTO**

La definizione degli interventi e parametri insediativi sono definiti dalle norme del P.D.M.R., P.R.G., Regolamento edilizio e dalle norme dalla presente variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale.

### **Art. 1 – Zonizzazione dell'arenile**

L'arenile è suddiviso nelle seguenti aree con differenti destinazione d'uso in regime di concessione e per assegnazione in regime di concessione:

- 1.1. Concessione esistente per stabilimento balneare;
- 1.2. Ampliamento del fronte di concessione esistente per stabilimento balneare con fronte inferiore a mt. 50;
- 1.3. Nuova concessione per scopi sociali riservata al Comune;
- 1.4. Alaggio barche libero per imbarcazioni da pesca e diporto;
- 1.5. Alaggio barche libero in affidamento ad associazioni onluss;
- 1.6. Nuova concessione per alaggio barche in affidamento ad associazioni onluss;
- 1.7. Aree in corso di sdemanializzazione (verbale di delimitazione n. 42 del 10/11/1997);
- 1.8. Aree demaniali marittime destinate ad uso pubblico in concessione al comune;
- 1.9. Aree in concessione per ombrelloni e servizi collegate a strutture ricettive;
- 1.10. Nuove aree per concessioni collegate a strutture ricettive turistiche;
- 1.11. Nuova area per attività sportive-ricreative "arena beach";
- 1.12. Spiagge libere
- 1.13. Corridoi di accesso alla battigia.

### **Art. 2 – Fascia servizi (edificabile)**

La fascia servizi (edificabile), ai sensi dell'art. 5, comma 16 del PDMR, *"si estende dal confine posto ad ovest del demanio marittimo per una profondità definita dai comuni in relazione alla conformazione del proprio territorio costiero"*.

Il confine ovest del Comune di Silvi del tratto di demanio propriamente costituito dalla spiaggia/arenile destinato all'attività di stabilimento balneare/posa di attrezzatura balneare è definito da contesti diversi:

- 2.1. spiaggia/arenile confinante con opere di urbanizzazione (marciapiedi, pista ciclabile, piazze);
- 2.2. spiaggia/arenile confinante con edifici/terreni di privata proprietà;
- 2.3. spiaggia/arenile confinante con aree demaniali in corso di sclassifica in regime di concessione a privati/A.C;
- 2.4. spiaggia/arenile ricadente all'interno dell'A.M.P.T.C. confinante con il complesso dunale, pineta e zone verdi.

### **Art. 3 – Fascia servizi (edificabile) per tratti di litorale con unità fisiografica omogenea**

- 3.1. **"Zona Silville – Piomba"**: la fascia servizi (edificabile) si estende per una profondità di mt. 20 dal muro del parcheggio, con spiaggia/arenile di profondità minima di mt. 50 e/o nel limite massimo di profondità delle strutture esistenti (stabilimento/cabine); in caso di incremento della profondità oltre i mt. 60 conseguente ai lavori di protezione della costa in atto la fascia servizi è individuata nel 33% dell'intera profondità della spiaggia/arenile (muro parcheggio/limite battigia);

- 3.2. **“zona terreni privati – Via Vicolo Volturmo”**: la fascia servizi (edificabile) si estende dal confine della privata proprietà per mt. 20. I complessi balneari esistenti (Cala Nettuno e Bagni Nino), sprovvisti di accessibilità diretta dalla viabilità pubblica, previo accordi con il privato confinante, potranno realizzare l'accesso ed i sotto servizi sul terreno del privato. L'accordo non costituisce diritto reale sul terreno di proprietà privata; in caso di incremento della profondità oltre i mt. 60 conseguente ai lavori di protezione della costa in atto la fascia servizi è individuata nel 33% dell'intera profondità della spiaggia/arenile (muro parcheggio/limite battigia);
- 3.3. **“zona compresa tra Via Volturmo e Via Rubicone”**: la fascia servizi (edificabile) si estende dal confine della privata proprietà per il 33% dell'intera profondità media (inverno/estate) e/o nel limite massimo delle strutture esistenti;
- 3.4. **“zona compresa tra via Della Marina e Stab. Baln. IRIS”**: la fascia servizi (edificabile), esclusa il tratto occupato dal Villaggio del Fanciullo, si estende dal confine con privata proprietà/opere pubbliche per il 33% dell'intera profondità media (inverno/estate) e/o nel limite delle strutture esistenti);
- 3.5. **“zona compresa tra stab. baln. IRIS e l'hotel Miramare”**: la fascia servizi (edificabile), esclusa il tratto occupato dal Villaggio del Fanciullo, si estende dal confine con privata proprietà/opere pubbliche per il 33% dell'intera profondità media (inverno/estate) e/o nel limite delle strutture esistenti);
- 3.6. **“zona parco Area Marina Protetta Torre Cerrano”**: la fascia servizi (edificabile) nell'A.M.P.T.C. è individuata nelle relative sottozone:
- C 1: la fascia servizi è ricompresa nel limite massimo della profondità delle strutture esistenti, escluso il complesso dunale;
- C 2: la fascia servizi (edificabile) è ricompresa nel limite massimo della profondità delle strutture esistenti, escluso il complesso dunale;
- C 3: la fascia servizi (edificabile) è ricompresa nel limite massimo della profondità delle strutture esistenti, escluso il complesso dunale.

IN OCCASIONE DI NUOVI INTERVENTI EDILIZI (DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE/STRUTTURALI) LE OPERE ESISTENTI POSTE FUORI DELLA FASCIA SERVIZI DOVRANNO ESSERE RICONDOTTI NELLA MEDESIMA.

#### **Art. 4 – Definizione/realizzazione di opere e manufatti (interventi edilizi) – concessioni con fronte superiore ai 30 metri**

Determinazione dei parametri di superficie per la realizzazione di interventi edilizi ai sensi dell'art. 5, comma 24, 25 e seguenti del PDMR e della DGC n. 252/2015.

L'art. 5 comma 24, 25 e seguenti del PDMR ha ridefinito i nuovi criteri e parametri massimi di superficie per la determinazione delle superfici costruttive assentibili nell'ambito delle concessioni del demanio marittimo per finalità turistico ricreative, in relazione al flusso turistico locale ed extralocale ed in rapporto alle caratteristiche morfologiche, ambientali e socio economiche del tessuto territoriale comunale.

Con relazione socio-economica redatta dal tecnico incaricato Arch. Alessandro Cipressi dell'ottobre 2019 è stato individuato la densità abitativa e capienza estiva (residenti + diportisti del turismo) del Comune di Silvi nella misura di circa 72.803 unità.

La percentuale massima di superficie copribile, richiamate nel comma 24, 25 del PDMR è individuata nel parametro massimo di mq. 300,00 (250 + 20%).

- 4.1 - la percentuale massima di superficie copribile con volumi e tettoie, compreso il basamento/piattaforma circostante, non può superare il 20% dell'area in concessione e nel limite massimo assoluto di mq. 300,00;
- 4.2 - la superficie massima edificabile del manufatto principale (chiosco) non potrà essere superiore a mq. 150,00;
- 4.3 - la superficie copribile con tettoia/ veranda aperta non potrà eccedere il limite massimo del basamento di mq. 300,00, ovvero la sommatoria delle due opere chiosco e tettoia/veranda non potrà eccedere il limite massimo di mq. 300,00;

- 4.4 la tettoia/veranda potrà essere munita di sistemi di protezione mobili trasparenti (sun room) a protezione dei luoghi comuni in caso di avverse condizioni meteo;
- 4.5 la copertura del chiosco e veranda potrà essere utilizzata a solarium per attività connesse alla concessione con la installazione di impianti mobili stagionali (art. 5 comma 34 PDMR);
- 4.6 l'altezza massima del manufatto e tettoia, al netto dello stacco dall'arenile di cui al successivo comma, non potrà superare il limite di mt. 4,50, compreso le eventuali opere di protezione dei frequentatori, veletta/cornice circostante (art. 5 comma 33 PDMR);
- 4.7 la copertura dovrà essere realizzata piana contenuta nel limite massimo dell'altezza di mt. 4,50;
- 4.8. le coperture degli impianti fissi (chiosco/verande) possono essere utilizzate a solarium ed attività connesse con l'esercizio principale, con la installazione di impianti mobili stagionali (opere a basso impatto) nonché utilizzate per installazione di sistemi per la produzione di energia (tetti fotovoltaici) contenuti nei limiti dell'altezza massima del chiosco di mt. 4.50;
- 4.9 i sistemi di produzione di energia possono essere installati anche su tettoie separate dal chiosco;
- 4.10 la barriera visiva del chiosco e tettoia/veranda o altra opera fissa annuale, non potrà essere superiore al 25% per le concessioni con fronte superiore a mt. 40 e del 30% per le concessioni con fronte inferiore ai mt. 40 (art. 5 comma 32 PDMR), con un massimo di queste ultime di mt. 10,00;
- 4.11 le cabine spogliatoio possono essere installati nel numero massimo di 10 per una superficie massima di mq. 22,50 in deroga ai limiti di cui ai precedenti punti 4.1 – 4.3;
- 4.12 i servizi per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L. 104/92 ss.mm.ii, (n. 1 spogliatoio e n. 1 bagno) possono essere installati in deroga ai parametri massimi di cui ai punti precedenti.
- 4.13 le cabine destinate a servizi igienici per l'utenza balneare, laddove non incluso in quelle di cui al punto 4.11 partecipano ai limiti di cui ai commi 4.1 – 4.3;
- 4.13 i percorsi/camminamenti/passarelle adeguati all'abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89, D.M. 236/89, L. 104/92 e D.P.R. 503/96) , laddove non posizionati alla medesima quota del basamento e mirati a collegare servizi distanti tra essi, possono essere installati in deroga al limite massimo dei mq. 300,00 del basamento/piattaforma circostante;
- 4.14 l'abbattimento delle barriere architettoniche dovrà essere garantito per l'intero in presenza di esercizio di mescita annuale;
- 4.15 ogni stabilimento balneare dovrà assicurare l'accesso alla battigia per l'intero arco dell'anno seppur con accorgimenti diversi (estate/inverno), nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 4.16 i manufatti di progetto, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere staccati di almeno mt. 1,50 (estradosso del primo solaio) rispetto alla quota di livello medio mare misurata in riferimento ai capisaldi IGM95, sistema di rilevamenti WGS84. I manufatti in ampliamento dei complessi realizzati prima dell'efficacia della presente norma (29/07/2004) possono essere posizionati alla stessa quota degli impianti originari.
- 4.17 i locali seminterrati esistenti e muniti di regolare autorizzazione edilizia possono essere mantenuti nei limiti del dimensionamento attuale.

**Tutte le opere di carattere edilizio e le strutture complementari all'attività di balneazione (aree giochi, verde, docce, lavapiedi, etc) potranno essere installate solo ed esclusivamente nella fascia servizi.**

IN OCCASIONE DI NUOVI INTERVENTI EDILIZI DI CUI AL DPR 380/2001 DEMOLIZIONI O STRUTTURALI) LE STRUTTURE/MANUFATTI ESISTENTI UBICATI FUORI DELLA FASCIA SERVIZI (EDIFICABILE) DOVRANNO ESSERE RICONDOTTI ALL'INTERNO DELLA MEDESIMA

**Art. 5 - DEFINIZIONE/REALIZZAZIONE di opere e manufatti (interventi edilizi) – concessioni con fronte fino ai 30 metri lineari**

5.1 le aree demaniali in concessione per servizi balneari con l fronte-mare fino a mt. 30,00, potranno essere dotate dei seguenti servizi:

- a) punto di mescolata su ruote della superficie massima di mq. 12,00;
- b) zona ombra/tettoia della superficie di massima di mq. 88,00;
- c) piattaforma scoperta della superficie massima di mq. 100,00;
- d) n. 2 servizi igienici divisi per sesso (cabine standard);
- e) n. 1 servizio igienico per persone diversamente abili;
- f) n. 1 cabina spogliatoio comune adeguata all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- g) docce e lavapiedi e trespolti portarifiuti;
- h) camminamenti della larghezza massima di mt. 1,50 per la mobilità all'interno dell'area in concessione adeguati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- i) attrezzature ricreative e d'intrattenimento, tipo piazzole per il ballo, ovvero di attrezzature sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, etc., nel rispetto delle normative di sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare nocumento ai bagnanti. Le predette attrezzature potranno essere installate esclusivamente entro la fascia servizi (edificabile);

5.2 Le Concessioni con fronte-mare fino a mt. 30 già dotate del Chiosco-Bar alla data di adozione del presente PDM, potranno ristrutturare e/o sostituire integralmente tutte le strutture esistenti, utilizzando materiali in bioarchitettura o ecosostenibili, conservando le superfici di occupazione preesistenti, mantenendo le superfici preesistenti.

**Art. 6 – Sistemi di protezione per prevenzione atti vandalici**

Nell'ambito delle concessioni, al fine di prevenire atti di natura vandalica, nel periodo invernale individuato dall'Ordinanza balneare, possono essere installati sistemi di protezione non impattanti che non pregiudicano la vista del mare a tutela dei complessi balneari (manufatto principale ed aree circostanti), ad una distanza di metri tre dal manufatto principale (chiosco e veranda), in aderenza dell'art. 5, comma 36 e seguenti del PDMR), con vincolo di garanzia del libero transito ed accesso alla battigia con percorsi adeguati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

6.1 nel periodo invernale possono essere installati sistemi di protezione non impattanti e che non pregiudicano la vista del mare a tutela del complesso balneare, ad una distanza di mt. 3 dal medesimo, mediante rete metallica plastificata, con maglia aperta non inferiore ai millimetri 100, sorretta da paletti metallici/legno infissi nella sabbia, di colore verde o in sintonia con l'ambiente circostante;

6.2 nel periodo invernale, possono essere installati sistemi di protezione non impattanti in aderenza delle verande/portici e piattaforma coperte mediante utilizzazione di rete metallica, grigliati, pannelli rigidi, fissati alle strutture esistenti, in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e ambiente circostante. In caso di utilizzo di pannelli rigidi gli stessi dovranno essere di colore con tonalità compatibili con la spiaggia o complesso balneare e come dettagliato nel successivo Capo 15 – decoro, pulizia ed armonizzazione colori delle strutture/suppellettili/arredi con l'habitat marino/costiero

6.3 Nell'ambito delle concessioni, possono essere delimitate aree specifiche, non superiore alla superficie di mq. 150, delimitate con sistema a giorno non impattante (rete metallica plastificata o altro materiale simile con maglia non inferiore a millimetri 100), di altezza massima di mt. 1,80, sorretta da paletti semplicemente infissi nella sabbia. Le predette aree devono essere individuate lato mare ed a ridosso dei manufatti esistenti (strutture balneari/manufatti privati confinanti con le concessioni) al fine di non compromettere ulteriormente la vista del mare. Le concessioni colpite da grave fenomeno erosivo, con profondità inferiore ai mt. 30, possono collocare tali aree ai lati dei manufatti esistenti.

#### **Art. 7 – Elioterapia**

7.1 la fascia per attività elioterapica (ombreggio), ai sensi dell'art. 5, comma 17 PDMR, si estende dal limite della fascia servizi (edificabile) alla zona di battigia riservata al libero transito;

7.2 la zona per elioterapia è destinata esclusivamente alla posa dell'attrezzatura balneare (ombrelloni e sedie) e, in deroga, dove non è possibile utilizzare la fascia servizi per scarsa profondità o erosione dell'arenile, per la installazione delle aree giochi.

#### **Art. 8 – Libero transito**

8.1 la fascia per il libero transito, ai sensi dell'art. 5, comma 18 del PDMR, si estende dal limite della fascia elioterapica fino al bagnasciuga con una profondità minima di mt. 5;

8.2 la fascia per il libero transito deve essere rimanere libero uso (passeggio) senza alcun stazionamento fisso per fini elioterapici, salvo il posizionamento delle dotazioni obbligatorie per il servizio di salvamento.

#### **Art. 9 - Accorpamenti e frazionamento delle concessioni**

9.1 l'accorpamento di concessioni contigue e non direttamente contigue (orizzontale o verticale), deve essere mirato al recupero della barriera visiva e miglioramento estetico funzionale, razionalizzazione dell'accesso e servizi connessi alle medesime dell'area demaniale;

9.2 l'accorpamento di due concessioni contigue (orizzontali) in capo al medesimo concessionario, può essere effettuato nel limite massimo di mt. 50 di fronte, ovvero la sommatoria di dei singoli fronti non potrà eccedere il limite massimo di mt. 50;

9.3 l'accorpamento di concessioni non direttamente contigue (orizzontali), separate da una striscia di spiaggia libera o alaggio barche libero, può essere effettuato, previo slittamento di una delle due, ovvero entrambi, nel limite massimo di mt 50 di fronte, al fine di formare una unica concessione con servizi diretti e con minore impatto visivo del mare;

9.4 l'accorpamento di concessioni contigue in senso verticale (una retrostante all'altra), può essere effettuato al fine di formare un'unica concessione con accorpamento e razionalizzazione dei servizi diretti e con riduzione della barriera visiva del mare;

9.5 il frazionamento di concessione (art.7, comma 1, lettera e) del PDMR), con fronte a mare uguale o superiore a mt. 100, può essere effettuato con vincolo alle superfici copribili (limiti parametri edilizi) riferiti all'originaria concessione, ovvero senza raddoppio di strutture, e con restituzione alla collettività del 30% del fronte a mare dell'originaria concessione che verrà assimilata alle spiagge libere fruibili;

9.6 il frazionamento (divisione) di concessione con servizi diversificati (ristorazione annuale e stabilimento balneare stagionale), può essere effettuato laddove i servizi collettivi (esercizio commerciale annuale e spiaggia stagionale) possono essere resi in forma indipendente e nei limiti delle superfici copribili (limiti parametri edilizi) riferiti all'originaria concessione e con accessibilità alle medesime in forma indipendente.

Gli accorpamenti e frazionamenti dovranno essere sottoposti ad una forma di adeguata pubblicità in relazione alle norme sulla libera concorrenza.

### **CAPO 3 – LE SPIAGGE LIBERE**

Determinazione della riserva minima delle spiagge libere ai sensi dell'art. 5 PDMM e DGC n. 252 del 29/10/2015.

La determinazione della riserva minima delle spiagge libere nell'ambito del demanio marittimo per finalità turistico ricreative (litorale/spiaggia) rientra tra i compiti esclusivi del Comune di pianificazione del litorale tramite il PDMC.

**Con la DGC n. 252 del 29/10/2015 in premessa è stata determinata la riserva minima delle spiagge libere fruibili nella misura del 25% dell'arenile.**

La riserva minima genericamente indicata "arenile", ai sensi dell'art. 5, comma 1 del PDMM è ricondotta al fronte a mare del litorale costiero.

La determinazione della riserva minima del 25 % è effettuata sulla scorta della lunghezza del litorale di silvi (fronte mare), al netto dei tratti liberi non destinati a libera fruizione, ovvero, con lo scomputo dal calcolo dei canali di accesso alla battigia (SLA), canali di scolo acque bianche, alaggi barche ed aree di rispetto delle foci dei torrenti Piomba, Concio e Cerrano.

#### **Art. 1 - Distinzione tra spiagge libere fruibili per balneazione (SLB) e Spiagge libere destinate a canali di accesso alla battigia (SLA)**

- 1.1 Spiagge libere fruibili per la libera e gratuita elio/balneazione (SLB) sono individuate/ricondotte nelle aree libere con un fronte superiore a mt. 10, destinate alla esclusiva installazione di attrezzatura balneare da parte della collettività/utenza balneare;
- 1.2 Spiagge libere destinate a canali di accesso alla battigia (SLA) sono individuate nelle aree libere con un fronte inferiore a mt. 10, destinate in via prioritaria al transito per l'accesso alla battigia (utenza, mezzi di soccorso/pulizia/lavori protezione – manutenzione).

#### **Art. 2 - Spiagge libere fruibili per balneazione (SLB)**

- 2.1 Le spiagge libere fruibili, con fronte a mare superiore ai mt. 10, destinate alla libera e gratuita fruizione della collettività/utenza, dovranno essere dotate dei servizi minimi igienici (n. 2 ogni mt. 30 di lunghezza o frazione di essa di cui 1 adeguato all'abbattimento delle barriere architettoniche), con dimensioni e caratteristiche disciplinate e di camminamenti di accesso alla battigia adeguati alla L.104/92.
- 2.2 Le spiagge libere fruibili, inoltre, possono essere dotate dei seguenti servizi:
  - ✓ docce e lavapiedi;
  - ✓ spogliatoi pubblici;
  - ✓ fioriere e simili;
  - ✓ contenitori Portarifiuti;
  - ✓ attrezzature Tecnologiche (pannelli solari, serbatoi etc.);
  - ✓ opere di Urbanizzazione Primaria;
  - ✓ strutture Sportive di facile rimozione;
  - ✓ torrette/Trespoli del tipo "Giudice del Tennis" per assistenti bagnanti.
- 2.3 I servizi minimi igienici dovranno essere conformi alle norme igienico sanitarie in materia di commercio per i pubblici esercizi;
- 2.4 La superficie complessiva dei manufatti chiusi non potrà superare il 5% della superficie totale della spiaggia libera e nel limite massimo di mq. 25 (art.5, comma 42 PDMM);
- 2.5 La superficie complessiva pavimentata non potrà superare il 15% della superficie totale della spiaggia libera e nel limite massimo di mq. 150 (art. 5, comma 42 PDMM);

- 2.6 La spiaggia libera fruibile, compatibilmente con l'esigenza primaria di balneazione, possono essere utilizzate per manifestazioni turistico-commerciale di carattere temporaneo con la installazione di impianti mobili, durante e fuori della stagione balneare, in deroga ai limiti stabiliti nei precedenti punti d) ed e);
- 2.7 La parte retrostante della spiaggia libera, non utilizzata dall'utenza balneare, durante la stagione balneare può essere attrezzata con aree ludico-sportive, anche da parte delle concessioni confinanti, con l'obbligo di utilizzo da parte dell'intera collettività, nel rispetto della vigente Ordinanza Balneare regionale (art. 3, comma 2) , nei limiti del 50% della profondità della spiaggia libera medesima.

### **Art. 3 – Le spiagge libere destinate a canali di accesso alla battigia (SLA)**

- 3.1 Le spiagge libere, con fronte inferiore ai mt. 10, destinate a canali di accesso alla battigia, potranno essere dotate di passerelle/camminamenti adeguati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 3.2 i canali di accesso pedonale alla battigia, inoltre, potranno essere dotate di suppellettili di arredo esterno;
- 3.3 i canali di accesso pedonali e carrabili potranno essere dotati di idonee passerelle adatti allo scopo.
- 3.4 le spiagge libere destinate a canale di accesso (SLA) compatibilmente con la loro destinazione primaria potranno essere destinate all'ampliamento del fronte a mare delle esistenti concessioni di cui al Capo 6, art. 1, comma 1.1, lettera a).

### **Art. 4 – Soggetti gestori/attuatori delle spiagge libere (SLB) e (SLA)**

- 4.1 La gestione, la pulizia e gli interventi di carattere collettivo sono a cura del Comune;
- 4.2 L'affidamento delle spiagge libere (SLB) per la effettuazione delle iniziative di cui al punto 2.6 e 2.7 dell'art. 2 del presente Capo è effettuato dal Servizio competente del Comune;
- 4.3 L'affidamento delle spiagge libere (SLB) ricadenti nell'ambito dell'A.M.P.T.C. per la effettuazione delle iniziative di cui al punto 2.7 dell'art. 2 del presente Capo è effettuato dal Servizio competente del Comune, in ossequio delle disposizioni di cui al Capo13 "Area Marina Protetta Torre del Cerrano" delle presenti NTA e previo parere favorevole dell'A.M.P.T.C.

## CAPO 4 – ALAGGIO BARCHE

### Art. 1 - Distinzione tra alaggio barche libero (ABL) ed alaggio barche a gestione privata (ABGP)

- 1.1 Le zone destinate ad alaggio barche libero (ABL) sono destinate al libero deposito delle imbarcazioni da pesca e da diporto/pattini/jole secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale Marittimo e nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione;
- 1.2 deposito/custodia delle imbarcazioni/natanti durante l'arco dell'intero anno secondo le modalità stabilite nella relativa licenza di concessione demaniale marittima e nel rispetto del Regolamento comunale per l'utilizzo del litorale Marittimo e nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione.

### Art. 2 – Alaggio barche libero (ABL)

- 2.1 Tali zone, individuate con apposita campitura sulla tavola della zonizzazione dell'arenile, sono destinate all'alaggio e alla sosta libera delle imbarcazioni da pesca e da diporto.
  - 2.2 Nelle zone per alaggio barche libero il Comune può installare 2 servizi igienici, 1 cabina spogliatoio e n. 1 w.c./spogliatoio disabili.
  - 2.3 In dette zone il Comune può anche installare di sua iniziativa i seguenti manufatti, da concedere in uso, a pagamento ovvero gratuito, alle associazioni di categoria della pesca o diportistiche:
    - a) Box per rimessaggio attrezzi della dimensione massima di mq 20,00 ed altezza massima di mt. 3,00. In adiacenza al predetto manufatto potrà essere realizzato anche un gazebo o pergolato di facile rimozione a copertura di una superficie massima pari a quella del manufatto.
    - b) Box per primo soccorso della dimensione massima di mq 6,00 ed altezza massima di mt. 3,00.I suddetti manufatti, previo ottenimento in concessione dell'area di sedime dei manufatti stessi, possono essere realizzati anche dalle Associazioni di categoria, previo ottenimento della necessaria Autorizzazione del Servizio Demanio Marittimo Comunale, del Nulla-Osta BBAA comunale, del Parere Favorevole del Ministero BB.AA.CC., delle altre autorizzazioni e degli altri nulla-osta comunque necessari, ed infine del del Permesso a Costruire.
  - 2.4 Nelle zone per alaggio barche libero i singoli possessori di natanti da pesca o da diporto muniti di regolare licenza di pesca, previo ottenimento in concessione dell'area di sedime dei manufatti stessi, potranno realizzare (previo ottenimento della necessaria Autorizzazione del Servizio Demanio Marittimo Comunale, del Nulla-Osta BBAA comunale, del Parere Favorevole del Ministero BB.AA.CC., delle altre autorizzazioni e degli altri nulla-osta comunque necessari, del Permesso a Costruire) ognuno n° 1 Manufatto per la rimessa attrezzi, motori, riparazione etc., delle dimensioni massime di mt. 3x3 e di mq 9,00, ed altezza massima alla gronda di mt.3,00. Il numero massimo dei manufatti realizzabili dai singoli pescatori in ogni zona e' in ragione di uno ogni mt. 10 di fronte mare o frazione di esso e comunque nel loro complesso non potranno superare il 5% del totale dell'area destinata ad alaggio barche libero. In adiacenza al predetto manufatto potrà essere realizzato anche un gazebo o pergolato di facile rimozione a copertura di una superficie massima pari a quella del manufatto.
  - 2.5 Le Associazioni di categoria potranno, a loro cura e spese, provvedere ad attrezzare le suddette aree con fontanelle e prese elettriche.
  - 2.6 I manufatti di cui ai punti 2.3 e 2.4 dovranno essere realizzati esclusivamente in materiale bioarchitettura e/o ecosostenibile di facile rimozione, interamente prefabbricati fuori opera e semplicemente poggiati ed ancorati su una apposita base costituita da lastroni in CLS vibrato sostenibile e/o altro materiale ecocompatibile.
  - 2.7 I titolari di concessioni demaniali ubicate nei pressi delle zone per alaggio barche libero prive di accesso diretto dalle strade pubbliche sono tenuti a garantire il libero passaggio di uomini e mezzi (barche, attrezzature, etc.) attraverso una fascia di accesso della larghezza minima di mt. 3,00, da delimitarsi con appositi segnali a cura del concessionario stesso.
  - 2.8 le zone di alaggio devono essere dotate di corridoio di lancio in mare nel rispetto di dell'Ordinanza in materia di Sicurezza della Navigazione della competente Autorità Marittima.
-

2.9 Nelle zone di alaggio libero (ABL) le unità da pesca dovranno essere separate dalle unità da diporto, la zona dovrà essere ripartita (divisa) proporzionalmente alla presenza delle medesime unità e compatibilmente con il manufatto di servizio realizzato dal Comune (Nassiriya – Silville), come indicato dalla D.G.C. n.189 del 29/082022.

### **Art. 3 – Alaggio barche a gestione privata (ABGP)**

3.1 Le zone di alaggio barche a gestione privata (ABGP), individuate con apposita campitura sulla tavola della zonizzazione dell'arenile, sono destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da diporto, oltreché al noleggior di natanti, moto d'acqua e quant'altro natante e/o attrezzatura per gli sport ed attività acquatici;

3.2 la sistemazione di tali aree, in ogni caso improntata a criteri e soluzioni a bassa modificazione del tendenziale stato naturale dell'arenile, deve essere assoggettata ad un progetto unitario di sistemazione generale, redatto a cura del concessionario.

3.3 le zone di alaggio barche a gestione privata potranno essere dotate dal concessionario di n. 2 servizi igienici, 1 bagno disabili e 1 cabina spogliatoio nel rispetto delle norme sanitarie e di 1 box per attrezzature e per primo soccorso, passerelle, camminamenti, docce, opere accessorie in genere, nel rispetto dei parametri di intervento indicati ai successivi punti.

3.4 I Parametri d'intervento per i manufatti ammessi sono i seguenti:

- a) i servizi igienici separati per sesso, il bagno disabili e la cabina spogliatoio comune dovranno avere le caratteristiche standard dei similari utilizzati nelle concessioni per stabilimento balneare, adeguati alle norme igienico sanitarie ed alla L. 104/2002 e realizzati esclusivamente in bioarchitettura o materiali ecosostenibili;
- c) Il box attrezzature e primo soccorso dovrà essere costituito un manufatto monoblocco della dimensione massima di mq. 30,00 ed altezza massima di mt. 3,00. All'interno del manufatto dovrà essere previsto un locale/vano, della superficie massima di mq 6,00 e minima di mq 4,00, da destinarsi a primo soccorso ed i servizi igienici ad uso del personale. In adiacenza al predetto manufatto potrà essere realizzato anche un gazebo o pergolato di facile rimozione a copertura di una superficie massima pari a quella del manufatto di mq. 30,00.
- d) I camminamenti/passerelle di accesso, della larghezza massima di mt. 1,50, dovranno essere realizzati in materiali naturali di legno o in lastroni di cemento vibrato o similari sostenibili, posati a secco sull'arenile.
- e) Pavimentare parte dell'area, con materiali (lastroni in cls vibrato, materiale plastico, legno e/o materiale ecosostenibile) semplicemente posati sull'arenile, di facile rimozione, che facilitino le operazioni di alaggio/varo e sosta dei natanti
- f) scivolo a mare, con materiali (lastroni in cls vibrato, materiale plastico, legno e/o materiale ecosostenibile), per il varo e l'alaggio dei natanti
- g) verricello elettrico per il varo e l'alaggio dei natanti
- h) delimitazione dell'area con sistema a giorno non impattante (con rete a maglia metallica o plastica facilmente rimovibile) di altezza max non superiore a mt. 1.80;
- i) arredi e servizi esterni in genere (fontanelle, lavapiedi, docce, panchine, rastrelliere attrezzatura nautica/bici.,

3.5 i manufatti di cui al punto precedente 3.4 dovranno essere realizzati esclusivamente in materiale naturale ecosostenibile, di facile rimozione, interamente prefabbricati fuori opera posati/ancorati su una base (piattaforma) costituita in elementi CLS vibrato e/o materiale ecosostenibile.

3.6 lo specchio acqueo antistante l'area di alaggio potrà essere dotata di pontili galleggianti di mt. 2,00 di larghezza massima e di mt 30,00 di lunghezza massima. Gli stessi non potranno in alcun modo essere destinati ad approdo permanente se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di sbarco o per il tempo massimo di una giornata;

3.7 I titolari di concessioni demaniali ubicate nei pressi delle zone per alaggio barche a gestione privata prive di accesso diretto dalle strade pubbliche sono tenuti a garantire il libero passaggio di uomini e mezzi (barche, attrezzature, etc.) attraverso una fascia di accesso della larghezza minima di mt. 3,00, da delimitarsi con appositi segnali a cura del concessionario stesso. La fascia di accesso potrà essere dotata di passerelle/camminamenti in deroga ai limiti di superficie di cui al comma 3.4, munita di cartelli indicatori e lasciata libera al pubblico passaggio.

3.8 l'area di alaggio dovrà essere munita di corridoio di lancio a mare per l'uscita e l'entrata dei natanti nel rispetto della relativa Ordinanza in materia di Sicurezza della competente Autorità Marittima.

#### **Art. 4 – Procedura di assegnazione delle nuove aree**

- 1.1 le nuove aree previste nella tavola di zonizzazione potranno essere assegnate previa espletamento di procedure di evidenza pubblica nelle forme di rito;
- 1.2 le associazioni senza fini lucro operanti nel settore della nautica hanno titolo preferenziali per l'assegnazione delle aree per alaggio a gestione privata.

### **CAPO 5 - AMPLIAMENTO TRASLAZIONI CONCESSIONI ESISTENTI – NUOVE CONCESSIONI – CAMBIO DESTINAZIONE D'USO**

#### **Art. 1 - Pianificazione (regolamentazione)**

- 1.1.1 Nel rispetto del mantenimento della riserva minima del 25% dell'arenile fruibile (combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1 PDMR e DGC n. 252 del 29/10/2015) per libera e gratuita balneazione, potranno essere individuate nella relativa Tavola n°6, zone di arenile da destinare a:
  - a. ampliamento massimo del 30% del fronte di concessioni per stabilimenti balneari aventi fronte a mare inferiore ai mt. 50 fino al limite massimo di mt. 50 (art. 5, comma 11 PDMR “massima estensione del fronte mare”);
  - b. ampliamento fino al limite massimo di 30 metri di fronte per le concessioni balneari con fronte inferiore ai mt. 30;
  - c. traslazione (slittamento), compatibilmente con le spiagge libere confinanti, per le concessioni penalizzate dalla presenza di canali di scolo, pennelli di protezione della costa;
  - d. traslazione (slittamento), compatibilmente con le spiagge libere confinanti, per la salvaguardia e per la individuazione di percorsi di accesso all'arenile del complesso dunale nell'A.M.P.T.C.;
  - e. individuazione di area per il rilascio di nuova concessione per scopi sociali riservata all'Amministrazione Comunale (art. 4, comma 1, lett. s) PDMR);
  - f. individuazione di area per il rilascio di concessione in favore di strutture ricettive (combinato disposto di cui all'art. 5, comma 35 e 22 PDMR);
  - g. individuazione di area per l'accoglienza degli animali d'affezione “baubeach” (art. 4, comma 1, lett. t) PDMR);
  - h. il cambio di destinazione d'uso delle concessioni da attività di servizi (alaggi) ad attività balneare (stabilimento) è condizionato esclusivamente alla delocalizzazione delle medesime in aree periferiche della città e limitatamente al fronte esistente. Il cambio di destinazione d'uso e delocalizzazione deve essere effettuato nel rispetto delle linee ed obiettivi generali del PDMR. Eventuali interferenze e/o contrasti della predetta iniziativa (passata e futura) con l'assetto primario dell'economia turistica della città potrà essere riallineata alla presente norma nel rispetto delle garanzie di maggiore e proficua utilizzazione del bene demaniale e del più rilevante interesse pubblico.

#### **Art. 2 - Ampliamento fronte a mare concessioni esistenti**

- 2.1 Le concessioni esistenti per scopi balneari (stabilimenti balneari) con fronte a mare inferiore ai mt. 50, compatibilmente con la spiaggia libera confinante (dimensione ed utilizzo), potranno essere ampliate fino al 30% del fronte a mare esistente e non oltre il limite massimo dei 50 metri del fronte a mare totale (esistente + ampliamento);

- 2.2 gli ampliamenti del fronte a mare di cui al precedente comma non devono interferire con eventuali diritti di terzi frontisti;
- 2.3 gli ampliamenti di fronte sono concessi previa richiesta dei concessionari interessati ed in assenza la relativa area conserva la destinazione di spiaggia libera (SLF – SLA);
- 2.4 le concessioni per la posa di ombrelloni e servizi funzionalmente connesse con le strutture ricettive (STR) o in favore di alberghi, sono escluse dalla possibilità dell'ampliamento del fronte di cui al precedente comma 1.1 a meno che gli spazi a disposizione siano inferiori ai mq. 16 (postazione ombrelloni) per unità ospitativa (camera, appartamento vacanza, ecc).

### **Art. 3 – Traslazione (slittamento) concessioni esistenti**

- 3.1 al fine di migliorare l'utilizzo della spiaggia con l'attrezzatura balneare, le concessioni esistenti per scopi balneari confinanti con canali di scolo a confine o ubicate a confine di pennelli di protezione della costa, laddove possibile, compatibilmente con lo stato dei luoghi e dei manufatti, possono essere traslate (slittate) nei limiti riportati nella relativa Tavola di zonizzazione n.06 del presente PDMC;
- 3.2 La traslazione (slittamento) potrà essere effettuata fino al confine del canale o pennello (spostamento del limite/confine della concessione);
- 3.3 la traslazione è condizionata al reinterro/intubazione del canale con sistemazione tale da garantire il libero deflusso delle acque a carico del concessionario interessato.

### **Art. 4 – Traslazione (slittamento) concessioni ambito A.M.P.T.C.**

- 4.1 al fine di tutelare il complesso dunale e migliorare l'accessibilità alla spiaggia con percorsi dedicati nell'ambito dell'A.M.P.T.C., compatibilmente con lo stato dei luoghi, strutture esistenti e varchi di accesso (Via Taranto – Pineta Forcella), potrà essere effettuata la traslazione (slittamento) di concessioni esistenti nelle spiagge libere adiacenti senza alterazione della fruibilità della medesima e nel limite del fronte assentito nella relativa licenza di concessione;
- 4.2 La traslazione (slittamento) potrà essere effettuata d'autorità previa intese con il Consorzio di Gestione dell'A.M.P.T.C..

### **Art. 5 – Area per nuova concessione a scopi sociali**

- 5.1 La nuova concessione di previsione per la installazione di una struttura a scopo sociale e la posa di attrezzatura balneare è riservata al Comune;
- 5.2 la concessione con un fronte a mare di mt. 50 riservata all'Amministrazione comunale potrà essere utilizzata esclusivamente per scopi sociali (incapienti/persone diversamente abili) adeguata alla L.104/92;
- 5.3 i parametri per la realizzazione delle strutture e servizi sono i medesimi di cui al Capo 2;
- 5.4 l'affidamento della gestione della concessione potrà essere assegnata, mediante bando pubblico, esclusivamente a cooperative di giovani o Associazioni Onluss per la tutela delle persone diversamente abili;
- 5.5 In attesa della definizione della realizzazione delle strutture e dell'assegnazione dell'affidamento della gestione l'area conserva destinazione di spiaggia libera fruibile per la balneazione (SLB).
- 5.6 Le concessioni ricondotte nella disponibilità del Comune in applicazione dell'art. 47 del Cod. Nav. (revoca/decadenza), potranno essere destinate esclusivamente per insediamenti a scopo sociale (incapienti, persone diversamente abili, fattorie didattiche sulle attività marinare o dell'ambiente marino flora fauna); nel frattempo assolvono alla libera e gratuita fruizione della spiaggia (SLF).

#### **Art. 6 – Area per concessione a strutture ricettive**

- 6.1 L'arenile libero eccedente la riserva minima del 25% di spiaggia libera balneabile potrà essere destinato al rilascio di concessione per la installazione di attrezzatura balneare e servizi, funzionalmente connesse con strutture ricettive limitrofe;
- 6.2 La concessione potrà essere rilasciata con un fronte proporzionale alla capienza ricettiva della struttura e nei limiti fissati dall'art. 5, comma 22 del PDMR;
- 6.3 la concessione se collegata a struttura ricettiva di grande capacità e qualità di cui all'art. 5, comma 22 PDMR, potrà essere dotata di strutture e servizi di cui al Capo 2;
- 6.4 la concessione deve essere intestata al soggetto proprietario della struttura ricettiva e non può essere ceduta separatamente, né può essere oggetto di subingresso, tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva a terzi;
- 6.5 In caso di trasformazione d'uso della struttura ricettiva la concessione perderà efficacia con ripristino dell'area (rimozione delle strutture e servizi) e riduzione della stessa a spiaggia libera fruibile per la balneazione;
- 6.6 in caso di presenza strutture ricettive superiori alla disponibilità di arenile concedibile sono preferite quelle più vicine alla spiaggia/litorale.

#### **Art. 7 – Area per l'accoglienza animali d'affezione**

- 7.1 nell'ambito dell'intero arenile di Silvi, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2014 e dell'art. 4, comma 1, lettera t) del PDMR, è prevista un'area di fronte a mare di mt. 30 per l'accoglienza degli animali d'affezione,
- 7.2 l'area dovrà essere individuata in zone facilmente accessibili e dotati dei servizi primari di urbanizzazione (acqua, luce, fogna)
- 7.3 l'area dovrà essere attrezzata nel rispetto della L.R. 19/2014 e potrà essere data in affidamento ad associazioni animaliste secondo le modalità individuate da DGC di indirizzo da emanarsi al riguardo e dal Regolamento d'uso del demanio Marittimo;
- 7.4 l'area dovrà essere destinata alla libera e gratuita fruizione e, di conseguenza, classificata al pari delle spiagge libere fruibili.

#### **Art. 8 – Modalità di attuazione del Capo 5**

- 8.1 Tutte le iniziative di cui al presente Capo che comportano una sottrazione di arenile libero sono individuate nella Tavola 6 e sono attuate con procedimento amministrativo con adeguata forma di pubblicità ed in analogia di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione.

### **CAPO 6 – OPERE DI PROTEZIONE DELLA COSTA E CANALI DI SCOLO ACQUE BIANCHE**

#### **Art. 1 – Classificazione ed uso generale**

- 1.1 Le opere di protezione della costa ed i canali di scolo delle acque bianche a mare connesse funzionalmente ad un uso prevalentemente di carattere pubblico e di tutela del demanio marittimo, sono classificate strutture di primaria importanza ed esigenza per la tutela del bene demaniale.
- 1.2 Le opere di protezione della costa (pennelli), in aderenza dell'art. 12, comma 10 del PDMR, con il preliminare assenso del competente Servizio delle OO.MM. regionale, possono essere utilizzate per scopi turistico ricreative purché adeguati alle norme di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'impiego di materiali naturali e/o ecosostenibili.
- 1.3 I canali di scolo delle acque bianche provenienti dal tessuto territoriale limitrofo l'arenile, al fine di ovviare problemi collegati con l'immagine turistica ed esigenze collegate alla sicurezza degli stessi sotto l'aspetto

sanitario e di transito dell'arenile, durante il periodo estivo, possono essere intubati e coperti dalla sabbia a cura del concessionario interessato o dall'Amministrazione Comunale nelle spiagge libere (SLB) densamente frequentate.

## **Art. 2 – Pennelli di protezione della costa**

- 2.1 i pennelli di protezione della costa, posti ortogonalmente alla linea di battigia, prospicienti od a lato delle aree in concessione per attività balneare, possono essere destinati/utilizzati ad attività turistico ricreative a servizio complementare delle medesime concessioni adiacenti.
- 2.2 i pennelli, a cura del richiedente concessionario interessato, dovranno essere messi in sicurezza (protezione laterale e regolarizzazione della superficie a terra), mediante l'uso di materiali naturali o ecosostenibili ed utilizzati esclusivamente per fini turistico balneari sotto la piena responsabilità del concessionario interessato;
- 2.3 i pennelli dovranno essere interdetti all'uso in caso di allerta condizioni meteo, con lo sgombero di eventuale attrezzatura di corredo, al fine di evitare la eventuale dispersione della medesima in mare.
- 2.4 i pennelli, laddove provvisti di caratteristiche dimensionali idonee (superficie a terra), possono essere dotati di un punto di mescolta mobile su ruote della dimensione massima di mq. 5,00 immediatamente rimovibile in caso di allerta tempo, in analogia dei pontili a mare di cui all'art. 5 comma 45 PDMR.
- 2.5 i pennelli, laddove possibile e nel rispetto della vigente Ordinanza in materia di sicurezza della Navigazione dell'Autorità Marittima e dei precedenti commi del presente articolo, possono essere anche destinati a punti di ormeggio per natanti, con la installazione di idonee strutture per la salita discesa dai medesimi.
- 2.6 per la realizzazione/installazione delle strutture dei precedenti commi, dovrà essere acquisito il parere del competente Servizio regionale delle OO.MM, ai fini della compatibilità dei medesimi con la destinazione primaria dei pennelli di protezione della costa e, in caso di destinazione a punto di ormeggio del parere della competente Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione.
- 2.6 il pennello esistente antistante l'area in concessione al Club Nautico, previo accordo tra le parti interessate (Locamare, Club Nautico e Darsena/Hermitage), potrà essere utilizzato oltre per gli scopi di cui ai commi precedenti anche per l'attracco dei mezzi di servizio della CP e di altri Enti/Corpi/P.A. di vigilanza del demanio marittimo.
- 2.7 la concessione dell'uso dei pennelli per i fini di cui al presente articolo compatibilmente con ubicazione, caratteristiche e condizione della linea di costa è a totale discrezione del competente Servizio comunale.
- 2.8 il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione dei pennelli dovrà essere preceduto da una adeguata informazione agli altri concessionari immediatamente adiacenti, ai fini della manifestazione di un loro eventuale concomitante interesse.

## **Art. 3 – Canali di scolo acque bianche**

- 3.1 i canali di scolo delle acque bianche assolvono ad una funzione naturale del territorio cittadino di Silvi ed extra territoriale, in quanto recettori anche delle acque provenienti dalla collina retrostante e di conseguenza classificati strutture/opere o canali naturali di primaria esigenza della collettività.
- 3.1 i canali, laddove insistenti nell'ambito delle spiagge in concessione per attività balneare od a confine delle medesime, previa autorizzazione dei Servizi competenti comunali (demanio/manutenzione), durante il periodo della stagione balneare, possono essere intubati ed interrati, secondo le indicazioni e prescrizioni dei medesimi Servizi comunali, soprattutto per esigenze collegate ad allerta tempo.

- 3.3 i canali ubicati nell'ambito delle spiagge libere densamente frequentate potranno essere intubati/interrati di Servizio competente comunale, previa comunicazione al Servizio Demanio e locale CP
- 3.4 i canali di scolo delle acque bianche ubicati all'interno delle aree in concessione, in caso di ondata di piena, devono essere contenuti/arginati sull'alveo naturale, perpendicolare alla battigia a cura del concessionario al fine di evitare eventuali spostamenti del deflusso delle acque a carico delle concessioni limitrofe e/o all'interno delle attrezzature balneari di altri concessionari adiacenti;
- 3.5 tutti i canali potranno essere accorpati in unico titolo concessorio e/o in regime di consegna di cui all'art. 34 C.N. in favore dell'Amministrazione comunale.

## **CAPO 7 – SPECCHIO ACQUEO A MARE**

### **Art. 1 – Specchio acqueo per la balneazione**

- 1.1 lo specchio acqueo, entro 300 metri dalla costa, e dedicato alla prevalente attività di balneazione;
- 1.2 lo specchio acqueo entro 300 metri dalla costa, ai sensi dell'art. 5, comma 50 PDMR, può essere utilizzato, limitatamente al periodo estivo, per attività turistico ricreative complementari alla balneazione, esclusivamente dai titolari delle concessioni per stabilimenti balneari/ombreggio e spiagge libere nel rispetto dell'uso prioritario ed esclusivo della libera balneazione e secondo le disposizioni della relativa ordinanza balneare;
- 1.3 lo specchio acqueo adiacente ai pennelli di protezione della costa di cui al Capo 7 – art. 2, potrà essere destinato a parco/giochi acquatici o punti di ormeggio per piccole unità da diporto, nel rispetto della relativa ordinanza balneare ed ordinanza in materia di sicurezza della navigazione dell'Autorità Marittima;
- 1.4 Lo specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane per una superficie di max mq. 100, opportunamente delimitato con boe e corde ed adeguatamente segnalato, previa comunicazione al competente Servizio Comunale, può essere utilizzato per il bagno dei cani, fuori dalle fasce orarie dedicate alla balneazione come individuate dall'Ordinanza di Sicurezza dell'Autorità Marittima competente (balneazione assistita);
- 1.5 I concessionari di aree demaniali per finalità turistico ricreative (stabilimenti balneari) potranno installare nello specchio acqueo antistante la propria concessione, previa Autorizzazione rilasciata dal Comune e fatte salve ogni altra Autorizzazione e/o Nulla-Osta degli altri Enti e/o Autorità Marittime competenti che dovranno essere acquisiti prima del rilascio dell'Autorizzazione Comunale, una piattaforma galleggiante per gli sport a mare della superficie max di mq. 30,00. Tale piattaforma che dovrà rispettare tutte le norme di legge in materia di sicurezza attinenti il suo utilizzo e la sua permanenza a mare e conformarsi integralmente alle corrispondenti prescrizioni dell'Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Abruzzo ed a quelle dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova. La piattaforma dovrà essere rimossa alla fine della stagione balneare e comunque ogni qual volta le Autorità competenti ne prevedono la rimozione per qualsiasi motivo.

### **Art. 2 - Specchio acqueo antistante gli alaggi barche (ABL) e (ABGP)**

- 2.1 Lo specchio antistante le aree dedicate ad alaggi barche liberi (ABL) e privati (ABGP), dedotto il corridoio di lancio, potrà essere utilizzato per campi boa funzionalmente connessi i medesimi alaggi, nel rispetto dell'ordinanza dell'Autorità marittima.

## **CAPO 8 – MARE D'INVERNO**

### **Art.1 – disposizioni**

- 1.1 L'art. 1, comma 1, art. 1, comma 2, lettera c) gemellato con l'art. 4, comma 1, lett. o) dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo, concede ai complessi balneari la possibilità di effettuare il cosiddetto "Mare d'inverno" ovvero effettuare l'apertura al pubblico ai fini sanitari ed elioterapici, con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 1.000,00 dell'area in concessione;
- 1.2 Durante il periodo invernale individuato dalla vigente Ordinanza Balneare, parte della concessione per una superficie massima di mq. 1.000,00 può essere utilizzata per scopi sanitari ed elioterapia "Mare d'Inverno", con attrezzatura balneare idonea;
- 1.3 La zona destinata a "Mare d'Inverno", previo procedimento istruttorio ed autorizzazione del Servizio Demanio comunale, possono essere utilizzate attrezzature balneare (ombrelloni e sedie) ed installate strutture prendisole (paravento/igloo), a basso impatto visivo, in materiale trasparente non impattante e nel rispetto delle norme di sicurezza per la incolumità delle persone.
- 1.4 Il Mare d'Inverno potrà essere effettuato con l'assicurazione dei servizi minimi (bagni, spogliatoio) e nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 1.5 durante il Mare d'Inverno si potrà esercitare attività di somministrazione bevande ed alimenti con aggiornamento della relativa licenza commerciale da parte del Servizio comunale competente.

## **CAPO 9 – CONCESSIONI AD USO PRIVATO ESISTENTI**

### **Art. 1 - Individuazione e regolamentazione**

- 1.1 Le aree demaniali marittime ad uso privato, individuate con apposita campitura sulla tavola della zonizzazione dell'arenile, sono quelle, di tipo non balneare, ubicate nella fascia più prossima al confine demaniale marittimo longitudinale posto a monte dell'arenile. Sono alcune aree, o porzioni di aree, non ricomprese tra quelle normate dal PRG e, sebbene ricomprese entro i confini della proprietà demaniale marittima, non ricadenti sull'arenile propriamente detto, ma a ridosso di esso, concesse in passato in concessione a privati per un uso meramente privato e non balneare in quanto prive della relativa caratteristica morfologica di arenile (sabbia).
- 1.2 le aree già detenute in concessione da privati, sono sottoposte a previsioni e prescrizioni contenute nel titolo concessorio demaniale, così come per l'utilizzo della stessa. In esse non sono consentiti interventi modificativi diversi da quelli previsti nel titolo concessorio.
- 1.3 In caso di riconsegna del titolo concessorio demaniale e di restituzione dell'area alla libera disponibilità della proprietà demaniale, la stessa è destinata ad usi collettivi o per la realizzazione di strutture di pubblico servizi.

## **CAPO 10 – AREE DEMANIALI NORMATE DAL P.R.G.**

### **Art. 1 – Campitura**

Art. 1.1 Le aree demaniali marittime normate dal PRG, individuate con apposita campitura sulla tavola della zonizzazione dell'arenile, sono quelle ubicate nella fascia adiacente la spiaggia (sabbia) confinante con la proprietà/privata/comunale/in corso di sdemanializzazione. Per esse valgono le prescrizioni e le previsioni delle corrispondenti zonizzazioni urbanistiche previste dal PRG e delle relative NTA.

### **Art. 2 - Aree in concessione detenute dai privati**

Art. 2.1 le aree demaniali normate dal P.R.G. in regime di concessione, conservano le destinazioni d'uso e condizioni del relativo titolo concessorio demaniale. Le concessioni collegate agli alberghi e privati assentite prima dell'approvazione del P.R.G., compatibilmente con la destinazione d'uso in esso riportato, mantengono scopi ed opere descritte nel titolo concessorio conformi alle autorizzazioni/condoni assentiti. Eventuali interventi modificativi comportano l'adeguamento/riallineamento di quanto previsto nel P.R.G. e/o accordi di programma, piani attuativi collegati allo stesso P.R.G..

## CAPO 11 – LIBERO ACCESSO ALLA SPIAGGIA E BATTIGIA

### Art. 1 – Accesso alla spiaggia e battigia

- 1.1 Nelle aree in concessione per scopo turistico ricreative durante la stagione estiva dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione ai fini della balneazione o transito sulla fascia libero transito;
- 1.2 nelle aree in concessione per scopo turistico ricreative durante l'intero arco dell'anno dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia.

### Art. 2 – Adeguamento all'abbattimento barriere architettoniche

- 2.1 L'accesso di cui ai precedenti articoli dovrà essere adeguato all'abbattimento delle barriere architettoniche secondo la normativa vigente e nel rispetto dell'art. 5, comma 9, del PDMR.

### Art. 3 - Utilizzo spiaggia ed attrezzature balneari

- 3.1 nell'arco orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 5.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari se non con il consenso del concessionario;
- 3.2 la fascia libero transito (battigia) non potrà essere occupata con qualunque attrezzatura balneare, fatta eccezione delle torrette e dotazione di salvamento, al fine di garantire il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso;
- 3.3 la fascia di mt. 3 posta alla radice dei pennelli frangiflutti presenti sul litorale, salvo disposizioni diverse dettate dall'Ordinanza Balneare, non potrà essere occupata con qualunque attrezzatura balneare, al fine di garantire il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso.

## CAPO 12 - AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO

(Art.7, comma 1, lett. m PDMR e Regolamento d'uso AMPTC art. 4 D.M. 28/07/2009 Ministero Ambiente)

### Art. 1 – Zonizzazione

- 1.4 L'AMPTC ricadente sul territorio di Silvi, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28/07/2009 n. è suddivisa in sottozona C1, C2 e C3:
  - sottozona C1 (sud), tratto compreso a terra dal confine di Pineto, punto R1 di coordinate 42°34'17"N – 14°06'05"E e il Torrente Cerrano;
  - sottozona C2, tratto compreso a terra tra il Torrente Cerrano e il Fosso Concio , punto R1 di coordinate 42°34'17"N – 14°06'05"E e il punto S1 di coordinate 42°33'52" N – 14°06'25";
  - sottozona C3, tratto compreso a terra tra il Fosso Concio di coordinate punto R1 di coordinate 42°34'17"N – 14°06'05"E e il punto F1 , limite sud dell'AMPTC (Piazza dei Pini – concessione "Hotel Miramare").

### Art. 2 - Disciplina interventi

**SOTTOZONA C1**, dal confine di Pineto al Torrente Cerrano, costituita dalla Pineta Forcella, arenile antistante e specchio acqueo fino a mt. 300 dalla costa definito demanio marittimo per finalità turistico ricreative di competenza gestionale del Comune di Silvi (DGR n. 33/2004).

#### Interventi:

- a. divieto assoluto di rilascio di nuove concessioni per scopi balneari e/o attività economiche in genere;
- b. affidamento di tratti di spiaggia libera ad associazioni ambientaliste per la *"cura, conservazione, valorizzazione delle specificità animali e vegetali nonché per l'eventuale organizzazione di visite guidate, corsi di educazione e formazione al rispetto dell'ambiente ed al ripristino delle relative peculiarità territoriali"* dell'AMPT (art. 7, comma 1 lett. m) PDMR);

- c. installazione di nuove strutture nell'ambito delle spiagge libere funzionalmente connesse con le attività di cui al punto b e/o per prestazioni di servizi in materia di tutela e sicurezza ambientale (sistemi antincendio, isole ecologiche, salvamento a mare, presidi di vigilanza specie animali protette);
- d. divieto di ampliamento delle aree in concessione a stabilimenti balneari esistenti fatta salva la possibilità di modifiche mirate alla riduzione/compensazione per la salvaguardia delle aree dunali;
- e. modifiche delle strutture esistenti degli stabilimenti balneari esistenti mirate esclusivamente al miglioramento estetico-percettivo e/o sostituzione degli impianti (immobili) con utilizzo di materiali e tecniche costruttive eco-sostenibili/bioarchitettura con vincolo autosufficienza energetica;
- f. autorizzazione per la installazione di strutture mobili stagionali e/o aree pic-nic all'interno della pineta Forcella, secondo regolamento specifico al riguardo da parte dell'A.M.P.T.C.;
- g. divieto di utilizzo di apparecchi a diffusione sonora con potenza superiore ai decibel di legge;
- h. realizzazione di un travocco ludico-didattico sulle scogliere affioranti antistanti la spiaggia posta a confine con Pineto, secondo le modalità dettagliate di cui al successivo Capo 15, con attività dimostrativa di pesca sportiva "capture e release";
- i. utilizzazione dello specchio acqueo, entro i limiti di 300 mt. dalla costa, per la effettuazione di attività ludico sportive con la esclusione di utilizzo di mezzi/apparati a motore a scoppio e/o apparecchi a diffusione sonora superiori ai limiti consentiti dalla legge.

**TUTTE LE INIZIATIVE/INTERVENTI DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'A.M.P.T.C.**

**SOTTOZONA C2**, tratto compreso a terra tra il Torrente Cerrano e il Fosso Concio, punto R1 di coordinate 42°34'17"N – 14°06'05"E e il punto S1 di coordinate 42°33'52" N – 14°06'25", costituita dall'arenile antistante e specchio acqueo fino a mt. 300 dalla costa definito demanio marittimo per finalità turistico ricreative di competenza gestionale del Comune di Silvi (DGR n. 33/2004).

**Interventi:**

- j. divieto assoluto di rilascio di nuove concessioni per scopi balneari e/o attività economiche in genere;
- k. realizzazione di servizi complementari nell'area in concessione al Comune per verde pubblico (ex campo sportivo Via Taranto), destinati esclusivamente a scopo sociale e/o di educazione ambientale in e di inclusione delle persone diversamente abili;
- l. affidamento di tratti di spiaggia libera ad associazioni ambientaliste per la "cura, conservazione, valorizzazione delle specificità animali e vegetali nonché per l'eventuale organizzazione di visite guidate, corsi di educazione e formazione al rispetto dell'ambiente ed al ripristino delle relative peculiarità territoriali" dell'AMPT (art. 7, comma 1 lett. m) PDMM);
- m. divieto di ampliamento delle aree in concessione a stabilimenti balneari esistenti fatta salva la possibilità di modifiche mirate alla riduzione/compensazione per la salvaguardia delle aree dunali;
- n. modifiche delle strutture degli stabilimenti balneari esistenti mirate al miglioramento estetico-percettivo e/o sostituzione degli impianti immobili (demolizione/ricostruzione) con utilizzo di materiali e tecniche costruttive eco-sostenibili/bioarchitettura con vincolo di autosufficienza energetica, nei limiti dell'incremento di superficie coperta del 20% di cui al Capo 2;
- o. divieto di utilizzo di apparecchi a diffusione sonora con potenza superiore ai decibel di legge;

- p. utilizzazione dello specchio acqueo, entro i limiti di 300 mt. dalla costa, per la effettuazione di attività ludico sportive con la esclusione di utilizzo di mezzi/apparati a motore a scoppio e/o apparecchi a diffusione sonora superiori alle norme nazionali.

**TUTTE LE INIZIATIVE/INTERVENTI DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'A.M.P.T.C..**

**SOTTOZONA C3**, tratto compreso a terra tra il Fosso Concio di coordinate punto R1 di coordinate 42°34'17"N – 14°06'05"E e il punto F1 , limite sud dell'AMPTC (Piazza dei Pini – concessione "Hotel Miramare").

**Interventi:**

- a. divieto assoluto di rilascio di nuove concessioni per scopi balneari e/o attività economiche in genere;
- b. realizzazione di servizi complementari nell'area in concessione al Comune per verde pubblico (Parco Nassirya), destinati esclusivamente a scopo sociale e/o di educazione ambientale in e di inclusione delle persone diversamente abili;
- c. affidamento di tratti di spiaggia libera ad associazioni ambientaliste per la *"cura, conservazione, valorizzazione delle specificità animali e vegetali nonché per l'eventuale organizzazione di visite guidate, corsi di educazione e formazione al rispetto dell'ambiente ed al ripristino delle relative peculiarità territoriali"* dell'AMPT (art. 7, comma 1 lett. m) PDMMR);
- d. divieto di ampliamento delle aree in concessione a stabilimenti balneari esistenti fatta salva la possibilità di modifiche mirate alla riduzione/compensazione per la salvaguardia delle aree dunali nei limiti del fronte assentito in licenza;
- e. modifiche delle strutture degli stabilimenti balneari esistenti mirate al miglioramento estetico-percettivo e/o sostituzione degli impianti immobili (demolizione/ricostruzione) con utilizzo di materiali e tecniche costruttive eco-sostenibili/bioarchitettura con vincolo di autosufficienza energetica, nei limiti dell'incremento di superficie coperta del 30% di cui al Capo 2;
- f. divieto di utilizzo di apparecchiatura a diffusione sonora con potenza superiore ai decibel di legge;
- g. utilizzazione dello specchio acqueo, entro i limiti di 300 mt. dalla costa, per la effettuazione di attività ludico sportive con la esclusione di utilizzo di mezzi/apparati a motore a scoppio e/o apparecchiatura a diffusione sonora superiori ai limiti delle relative norme.

**TUTTE LE INIZIATIVE/INTERVENTI DOVRANNO ESSERE CONFORMI AL REGOLAMENTO DI DELL'A.M.P.T.C..**

**Art. 3 - NORME DI SALVAGUARDIA DELL'A.M.P.T.C.**

- 3.1 Le concessioni esistenti all'interno della Zona C1 potranno essere ridimensionate e rettifiche sul filo di confine con la Pineta/duna in conseguenza di azioni di delimitazione (picchettamento) da parte del consorzio di Gestione dell'A.M.P.T.C. per la cura, salvaguardia protezione della riserva marina;
- 3.2 le concessioni esistenti all'interno delle Zone C1, C2 e C3 potranno essere ridimensionate e rettifiche in conseguenza di azioni di delimitazione (picchettamento) da parte del Consorzio di Gestione dell'A.M.P.T.C. per la cura, salvaguardia protezione della riserva marina (complesso dunale);

- 3.2 i concessionari interessati dal ridimensionamento di cui al precedente comma dovranno provvedere alla produzione del conseguente Modello Domanda D3 S.I.D. per le relative azioni di rettifica della consistenza concessoria (superficie/limiti).

## **CAPO 13 – REGOLAMENTAZIONE TIPOLOGIA STANDARD QUANTITATIVI/QUALITATIVI IMPIANTI MOBILI STAGIONALI**

### **Art. 1 - Tipologia e standard quantitativo/qualitativo**

La tipologia e lo standard quantitativo/qualitativo per la installazione degli impianti mobili di cui all'art. 3 comma 3 del PDMR, in deroga ai parametri di superficie di cui al Capo 2, ai sensi dell'art. 12, comma 14 e rimessa alla regolamentazione specifica dei piani di utilizzazione degli arenili comunali.

- 1.1 gli impianti mobili (opere a basso impatto), sono individuate in strutture, accessori od arredi che permangono sulla spiaggia limitatamente alla durata della stagione balneare senza alcun elemento di collegamento fisso nell'arenile, ovvero senza alcuna opera di fondazione/piattaforma cementizia di appoggio, ovvero, semplicemente posate o infisse nella sabbia;
- 1.2 gli impianti mobili e le strutture accessorie leggere di cui ai precedenti punti possono essere installati/posizionati limitatamente nel periodo della stagione balneare indicato nella Ordinanza Balneare (allestimento/rimozione strutture mobili);
- 1.3 gli impianti mobili potranno essere installati esclusivamente nella fascia servizi (edificabile) e nei limiti del 66% della superficie complessiva della medesima e per le strutture in elevazione non potranno eccedere l'altezza massima di mt. 4,50 in analogia degli impianti fissi costituenti il complesso balneare;
- 1.4 gli impianti mobili dovranno essere realizzati, costituiti in esclusivo materiale naturale o ecosostenibile, sia se a terra (piattaforme) sia se in elevazione (gazebo, tendaggi, box, giochi, arredi, tetti fonici, etc.);
- 1.5 la colorazione degli impianti mobili dovrà essere conforme a quanto stabilito nel successivo Capo 15;
- 1.6 la installazione/utilizzazione di vasche d'acqua ricreative è condizionata alla messa a terra a secco o in appositi spazi già pavimentati, terrazze etc., con profondità della vasca non superiore a ml.1,50. Lo specchio d'acqua non potrà superare la superficie coperta di mq 128,00 (ml 8,00 x ml 16,00) e dovrà essere collocata all'interno della fascia servizi (edificabile). Le medesime potranno utilizzare l'acqua di mare nel rispetto delle relative norme sanitarie;
- 1.7 Le aree attrezzate mobili per giochi o attività sportive dovranno essere assoggettate alla relativa dell'Ordinanza Balneare regionale.
- 1.8 la fascia edificabile può essere munita di cortine verdi con essenze arboree e arbustive autoctone, come sistema utile a riqualificare l'esistente.
- 1.9 I pannelli fotovoltaici e solare termico, dovranno essere possibilmente mascherati da cortine verdi o se in copertura da sistemi di mascheramento (verde, brisoleil) e contenuti all'interno della veletta del solaio di copertura.

## **CAPO 14 – DECORO, PULIZIA ED ARMONIZZAZIONE COLORI DELLE STRUTTURE/SUPPELLETTILI/ARREDI CON L'HABITAT MARINO/COSTIERO ED ESSENZE ARBOREE**

### **Art. 1 - Decoro - Pulizia**

- 1.1 I concessionari ed il Comune sono tenuti al mantenimento delle aree demaniali (arenile), in buono stato di pulizia e decoro durante l'arco dell'intero anno, avendo cura di utilizzare ogni utile accorgimento finalizzato alla eliminazione di superfetazioni che possano arrecare danno all'immagine turistica della cittadina di Silvi;
- 1.2 Le attrezzature balneari, ricoverate nell'ambito dell'arenile in concessione (Capo 2 – art. 5), dovranno essere costipate ordinatamente e coperte con telo; i telai delle palme dovranno essere smontati e depositati ordinatamente nelle aree all'uopo dedicate;
- 1.3 I pannelli di protezione delle vie di accesso alle strutture balneari (chiosco/cabine) dovranno essere di legno/metallo o altro materiale ecosostenibile, opportunamente colorati delle medesime tonalità del complesso balneare;
- 1.4 Le delimitazioni invernali dei complessi balneari dovranno essere realizzati con rete metallica plastificata con maglia aperta delle dimensioni minime di mm. 100 x m. 100. E' fatto assoluto divieto di utilizzare altro materiale al fine di armonizzare l'assetto estetico dell'intero litorale cittadino di Silvi;
- 1.5 L'arenile e le aree attrezzate per giochi dovranno, qualora mantenuti nel periodo invernale, dovranno essere mantenuti in stato di decoro e pulizia ed utilizzabili dalla collettività;
- 1.6 È fatto divieto di depositare, ammassare attrezzature balneare/suppellettili deteriorati in modo permanente nell'ambito della concessione o sui solai di copertura delle strutture;
- 1.7 Motori in genere di servizio (condizionatori, pompe, etc) dovranno essere opportunamente mimetizzati/protetti con grigliati di colore in armonia con il complesso balneare.
- 1.8 Nell'ambito delle concessioni possono essere installati cartelli pubblicitari, in aderenza delle pareti del chiosco o planches alle vie di accesso della concessione, recante notizie/diffusione di eventi istituzionali o inerente il patrimonio storico, culturale e gastronomico della Regione Abruzzo, previa effettuazione delle incombenze di rito (domanda, canone, I.R., marche e diritti istruttori).

### **Art. 2 - Armonizzazione colori delle strutture/suppellettili/arredi con l'habitat costiero**

Le norme sovraordinate regionali (PDMR – Ordinanza Balneare) con una serie di regole gemellate richiamano l'attenzione per la colorazione delle strutture, arredi, sistemi di protezione dei complessi all'uso di tonalità armonizzate con il territorio/opere circostanti (cfr. artt. 5 comma 36, 37, 38, 39 ed art. 12 comma 14 PDMR / art. 4, comma 1, punto 1-ter Ordinanza Balneare).

2.1 La colorazione delle strutture/arredi esterni/suppellettili e/o qualsiasi elemento posato/utilizzato nell'ambito delle aree in concessione o spiagge libere, dovranno essere di tonalità calda ed in sintonia dell'ambiente circostante (spiaggia/pineta), in aderenza della "Tavola colori".

- 2.1 nel caso di posa in opera di strutture in legno naturale, dovranno essere utilizzate le essenze del tipo marinaro (compensato marino, .....), con l'esclusione dei colori scuri delle baite di montagna, ovvero il legno naturale dovrà essere impregnato con vernici all'acqua della colorazione richiamata nella tavola .....
- 2.2 le attrezzature dei giochi, (castelli, gonfiabili, girelli, etc), utilizzati a carattere stagionale, potranno derogare dalla colorazione dalla tavolozza colori e collocati secondo la fornitura del mercato.
- 2.3 Le attrezzature balneari depositate/costipate durante il periodo invernale nelle aree dedicate, dovranno essere coperti con telo o rete vegetale di colorazione in sintonia della composizione morfologica del sito e/o della colorazione del complesso balneare;
- 2.4 La colorazione difforme ai punti 2.1 e 2.2 delle strutture esistenti, in deroga potrà essere mantenute fino al primo intervento edilizio/strutturale che comporterà automaticamente il riallineamento alla tavolozza colori.

## **CAPO 15 - DISPOSIZIONI SPECIALI - FINALI**

### **Art. 1 – Approdo turistico**

- 1.1 Nell'ambito delle spiagge libere del Comune di Silvi e delle spiagge libere fruibili con la salvaguardia del 25% delle medesime destinate all'uso gratuito collettivo, con specifico progetto di opera pubblica, può essere realizzato un approdo turistico a gestione privata, ovvero pubblico con eventuale compartecipazione privata, la cui realizzazione dovrà essere comunque subordinata ad uno studio specifico di fattibilità da parte di Enti/Autorità/Università competenti in materia, individuati ed incaricati dall'Ente, secondo le modalità dettate da specifica DGC adottata al riguardo previo anticipo delle spese da parte dei privati interessati in favore del Comune,
- 1.2 Laddove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi ed in ottico di oculata gestione della spesa pubblica, è preferita l'ubicazione dell'approdo a ridosso/adiacente i pennelli di protezione della costa esistenti.
- 1.3 realizzazione dell'approdo è condizionata all'espletamento del procedimento individuato dal D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 "Procedimento di concessione per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto".

### **Art.2 – Trabocco – caliscendi – bilanci**

- 2.1 la realizzazione del trabocco, caliscendi e bilanci dovrà essere effettuata sulla base della LL.RR. 93/1994, 11/2009 ss.mm.ii.;
- 2.2 il trabocco potrà essere utilizzato esclusivamente per scopi storici, didattici e culturali;
- 2.3 il trabocco potrà essere realizzato esclusivamente dall'AMPTC /Comune e, qualora necessario affidato ad associazioni operanti nel settore ambientale o culturale;
- 2.4 i caliscendi tipici della costa teramana (porto di Giulianova/sponda fiume Tronto), potranno essere realizzati su pennelli di protezione della costa ed utilizzati esclusivamente per pesca sportiva dilettantistica o manifestazioni turistico ricreative, con le caratteristiche individuate nella L.R.
- 2.5 i caliscendi/bilanci, costituiti da un palo ed una rete con lato massimo di mt. 4, ancorati sul pennello di protezione della costa, potranno essere integrati con un basamento (piattaforma) in legno della dimensione massima di mq. 5,00.

7

### **Art. 3 – Sostenibilità ambientale ed autosufficienza energetica ed idrica**

- 3.1 Ai sensi dell'art. 7 comma 2, lettera b), d), tutti gli interventi strutturali/edilizi a carico del Pubblico demanio Marittimo (carico antropico) dovranno essere effettuati avendo cura della qualità architettonica dei manufatti, prescrivendo tipologie predefinite, colori, materiali e il loro inserimento paesaggistico ambientale, condizionato all'utilizzo di sistemi costruttivi in bioarchitettura e materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale ;
- 3.2 i materiali di cui al capo precedente dovranno essere munite di certificazione ambientale attestante la loro appartenenza a sistemi costruttivi in bioarchitettura o ecosostenibili, ovvero derivanti da riutilizzo di materiali di recupero (demolizione edili, recupero della plastica e scarti della lavorazione del legno), nonché di materiali naturali (legno, acciaio, vetro);
- 3.3 le concessioni dovranno essere dotate di sistemi di autosufficienza energetica con la installazione di pannelli solari sopra il solaio di copertura o sulle tettoie verande nonché sistemi per il recupero delle acque piovane mirati al minor consumo di acqua potabile;
- 3.4 nell'ambito delle concessioni, all'interno della fascia servizi (edificabile) potranno essere interrati serbatoi di accumulo acqua piovane per il recupero delle acque piovane.

#### **Art. 4 - Opere di urbanizzazione**

4.1 E' fatto obbligo ai soggetti attuatori di prevedere nel progetto di realizzare alle opere di urbanizzazione a rete (fognature, rete idrica e rete elettrica, ecc).

#### **Art. 5 – percorso ciclopedonale**

5.1 La passeggiata marittima ciclo-pedonale e' prevista lungo il confine demaniale marittimo longitudinale posto a monte dell'arenile, a partire da P.za Colombo fino al Torrente Cerrano, con la funzione di valorizzare e qualificare il litorale. Nel presente PDMC essa risulta inclusa tra le aree demaniali marittime disciplinate direttamente dalle previsioni cartografiche e normative del PRG.

5.2 In molti tratti la predetta passeggiata marittima ciclo-pedonale ricade entro le zone declassificate o in via di declassificazione demaniale, mentre in altri tratti ricade sulla fascia a monte di aree già assegnate in concessione per uso balneare e non. Al momento dell'avvio delle procedure della realizzazione della passeggiata sarà cura del Comune pervenire all'acquisto dei tratti sdemanializzati o di prossima sdemanializzazione, mentre per i tratti ricadenti sulla fascia a monte di aree già assegnate in concessione il Comune, previa comunicazione ai concessionari che ne risultino in possesso, procederà alla revoca parziale della concessione medesima ai sensi dell'art. 42 del Cod. Nav. per finalità di pubblico interesse.

5.3 La larghezza della passeggiata marittima ciclo-pedonale risulta essere indicativamente stabilita in mt. 7.00, la stessa sarà comunque precisata in sede di approntamento del progetto particolareggiato ed esecutivo. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio o di qualsiasi tipo da parte dei concessionari dovrà essere posizionato dal limite esterno della passeggiata ad una distanza minima pari a quella stabilita dalle presenti norme come distanza minima dal confine demaniale longitudinale

#### **Art. 6 – Pontili**

6.1 In corrispondenza delle zone ad alaggio barche libero o a gestione privata, è possibile la realizzazione, su iniziativa del Comune ovvero dei concessionari, n° 2 pontili in legno con strutture che non interferiscano sulle dinamiche marine (tipo palificazione) e comunque preventivamente sottoposte all'approvazione degli organi competenti ed in particolare del Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo, di cui uno nel tratto nord ed uno nel tratto sud dell'arenile, previo l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, sia a fini turistici per l'attracco di piccole imbarcazioni da diporto, sia per l'attracco delle motovedette della Guardia Costiera al fine di facilitare il servizio per il controllo della sicurezza in mare.

#### **Art. 7 - Tratti di arenile in erosione ed a scarsa profondità**

7.1 Nei tratti di arenile colpiti da intenso fenomeno erosivo, compatibilmente con lo stato dei luoghi retrostante (lato ovest-monte), il Comune propone all'Autorità Marittima, l'avvio delle procedure di cui all'art. 32 Cod. Nav., teso all'ampliamento del demanio marittimo con relativo arretramento della linea di confine verso monte;

7.2 le strutture balneari (manufatti ed accessori) ricadenti nei tratti di litorale di cui al precedente punto 7.1, dopo la definizione della procedura di spostamento della linea di confine, previa rituale istruttoria potranno essere arretrati/delocalizzati rispetto alla posizione iniziale;

7.3 il parametro di riferimento dei tratti di litorale sottoposti a forte fenomeno erosivo od a scarsa profondità è individuato nella profondità di mt. 25,00 accertata all'apertura della stagione balneare (marzo);

- 7.4 nei tratti di litorale colpiti dal fenomeno erosivo od a scarsa profondità, compatibilmente con lo stato dei luoghi e il contenimento della riserva minima del 25% delle spiagge libere, il fronte della concessione può essere ampliato fino a metri lineari 100,00 limitatamente al solo periodo di durata del fenomeno erosivo ovvero fino a quando la profondità dell'arenile rimane sotto ai 25 metri lineari;
- 7.5 l'ampliamento del fronte a mare di cui al punto precedente, può essere concesso con cadenza annuale, rinnovabile previo accertamento della permanenza della ridotta profondità dell'arenile di cui al punto 7.3.
- 7.6 l'ampliamento provvisorio di cui al punto 7.4, in nessun caso, costituisce titolo o pretesa per la rivendicazione del diritto al mantenimento permanente dell'aumento di fronte concesso.

#### **Art. 8 – Condizioni particolari**

- 8.1 in riferimento allo stato dei luoghi è fatto obbligo alla concessione demaniale con posizione concessoria comunale n° 25 di lasciare libera una striscia di arenile di mt 1,50 di larghezza, parallelamente al confine demaniale longitudinale posto a monte dell'arenile ed in adiacenza ad esso, al fine di consentire l'accesso alla concessione demaniale con posizione concessoria n° 26 a partire dalla strada che inizia dalla Via Colombo.
- 8.2 Il tratto di mare antistante l'Ufficio Locale Marittimo di Silvi Marina è riservato per il corridoio di lancio a mare dei mezzi navali della Guardia Costiera nel rispetto della relativa Ordinanza di Sicurezza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova.

#### **Art. 9 – Norme finali**

- 9.1 In relazione alle funzioni amministrative demandate ai Comuni in materia di demanio marittimo ai sensi della L.R. n°141 del 17.12.1997, l'assegnazione delle nuove concessioni demaniali avverrà, in considerazione delle differenti tipologie di concessioni, mediante bando pubblico redatto in conformità al bando-tipo predisposto dal Servizio Demanio Marittimo Regionale e secondo le modalità, termini e procedure contenute nel predetto bando-tipo regionale;
- 9.2 nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione della presente variante, per tutti gli interventi sul demanio marittimo si applicano, in regime di salvaguardia, le più restrittive tra le norme e le previsioni previste dalla presente variante al PDMC e quelle previste dal previgente PDMC e se ancor più restrittive, si applicano le norme del PDMR vigente.
- 9.3 In tale periodo eventuali varianti in corso d'opera a permessi di costruire in corso di validità e con lavori in corso di costruzione verranno rilasciate tenendo conto delle norme e delle previsioni previste dal previgente PDMC;
- 9.4 Per quanto concerne gli argomenti di seguito elencati, le norme delle presenti NTA si intendono automaticamente integrate dalle disposizioni contenute nelle Ordinanze Balneari annualmente emessa dal Dipartimento competente della Regione Abruzzo e dall'Autorità Marittima:
- a) inizio e fine della stagione balneare ufficiale
  - b) prescrizioni sull'uso delle spiagge
  - c) disciplina delle aree in concessione per gli stabilimenti balneari
  - d) disposizione varie della Regione Abruzzo.

Il Consulente Tecnico  
**Geom. Ettore Mantini**

Il Tecnico  
**Arch. Christian SACCHINI**

